

Il Sole

24 ORE

GLI SPECIALI

PEN SIONI GUIDA FACILE 2022



I LIBRI DEL SOLE 24 ORE

Publicazione settimanale con Il Sole 24 Ore

€ 2,50 (I Libri del Sole 24 ORE €0,50

+ Il Sole 24 ORE € 2,00)

Non vendibile separatamente:

solo ed esclusivamente per
gli abbonati in vendita separata
dal quotidiano a € 0,50

Il Sole
24 ORE

Direttore responsabile
Fabio Tamburini

Caporedattore
Maria Carla De Cesari

Hanno collaborato
Mauro Pizzin,
Matteo Prioschi

Autori dei testi
Enzo De Fusco,
Carmelo Fazio,
Luca Gordiani, Alessandro
Mastromatteo,
Antonello Orlando,
Claudio Pinna,
Matteo Prioschi,
Benedetto Santacroce,
Ciriaco Serluca,
Fabio Venanzi

I Libri del Sole 24 Ore
Settimanale – N. 1/2022 –
Gennaio 2022

Registrazione Tribunale
di Milano n. 33
del 22.01.2007
Direttore responsabile:
Fabio Tamburini
Proprietario ed Editore:
Il Sole 24 Ore S.p.A.
Sede legale, redazione
e direzione: Viale Sarca
n.223, 20126 Milano.
Da vendersi
in abbinamento
al quotidiano «Il Sole 24 Ore».
Solo ed esclusivamente
per gli abbonati, in vendita
separata dal quotidiano
a 0,50 euro.

Chiuso in redazione
il 13 gennaio 2022

© Riproduzione riservata
copyright Il Sole 24 Ore Spa

L'offerta del Gruppo 24 Ore



Colf e badanti

Guida alla gestione
del rapporto di lavoro e degli
adempimenti previdenziali e fiscali.
La guida esamina con taglio
estremamente operativo tutte
le modalità di assunzione del
lavoratore domestico, l'orario di

lavoro, i riposi e le ferie, la retribuzione
del lavoro prestato e delle assenze, la
contribuzione all'Inps e alla Cassacolf,
il licenziamento e le dimissioni
unitamente alla liquidazione
delle competenze di fine rapporto
e alla Naspi.

La pubblicazione è corredata
di un software di calcolo semplice
e affidabile che permette di produrre,
da sé, i cedolini paga. Esso, inoltre, si
aggiorna a ogni utilizzo: tale modalità
consentirà di calcolare i cedolini paga
anche sulla base delle nuove norme in
materia di Irpef varate nella legge di
Bilancio 2022

e di ogni altra importante novità
che dovesse intervenire nel corso
dell'anno.

In edicola a 12,50 euro oppure su
offerte.ilsole24ore.com/colfebadanti

VALORE24
Vertenze Lavoro

Valore24 Vertenze Lavoro

È il software indispensabile per
affrontare tutte le problematiche
relative al calcolo delle differenze
retributive "richieste" e "applicate".
L'inserimento dei dati è "semplificato"
e i passaggi sono "guidati". Sono
presenti tabelle contrattuali con
decorrenza dall'anno 2002,
tempestivamente aggiornate.
Consente di essere sempre
aggiornato grazie alla selezione
di contenuti editoriali tratti dalle
banche dati in materia di lavoro
del Sole 24 Ore.

Scopri di più:

valore24.com/vertenze-lavoro



Plusplus24 Lavoro

È il nuovo sistema informativo in grado di
fornire risposte puntuali in materia di diritto
del lavoro, amministrazione e gestione del
personale. L'innovativo motore di ricerca
semantico ancora più veloce e intelligente,
la nuova e infallibile navigazione per indici,
gli strumenti operativi come i software, i
gestionali e la formazione a distanza, gli
alert e le notifiche per essere sempre
aggiornati, l'e-learning con crediti formativi
e tutta la biblioteca del Sole 24 Ore, lo
rendono il tuo insostituibile assistente.

plusplus24lavoro.com

ADEGUAMENTI E RIFORME

Pensioni, l'equilibrio da cercare

Matteo Prioschi

Il recente passato testimonia che sul fronte previdenziale non c'è mai un anno senza novità. Non sempre viene varata una riforma o una mezza riforma, ma regole e strumenti cambiano di continuo. Il 2022 non fa eccezione.

La riforma, che avrebbe dovuto inserire quest'anno ulteriore flessibilità nel sistema delineato a fine 2011 dal governo Monti, è stata rinviata all'anno prossimo. Il problema da risolvere è come coniugare la possibilità di accedere relativamente presto alla pensione e al contempo garantire la sostenibilità del sistema, basato sulla ripartizione, per cui le pensioni sono pagate da chi lavora oggi e non da quanto ha accantonato chi le percepisce.

I dati Inps sui flussi di pensionamento dicono che l'età media alla decorrenza del trattamento si è innalzata rispetto a qualche anno fa: nel 2021 è stata di 67,4 anni per la pensione di vecchiaia

e di 61,9 per quelle anticipate. Però queste ultime sono state più numerose di quelle di vecchiaia, sia l'anno scorso che nel 2020.

I pochi interventi di flessibilità riguardanti il 2022 sono delle proroghe: Ape sociale, opzione donna e quota 102 che clona quota 100 inasprendo un po' il requisito. Le novità più interessanti riguardano gli importi degli assegni che, dopo qualche anno di stagnazione crescono, per tre cause: inflazione, nuove (ritorno alle vecchie) regole della perequazione, riforma dell'Irpef.

Età di accesso e importo sono le due variabili fondamentali che interessano i futuri pensionati, ma sono anche alla base del metodo di calcolo contributivo, che avrà sempre più spazio nel nostro sistema pensionistico: prima vai in pensione, meno incassi ogni mese, perché tale importo sarà erogato per un periodo presumibilmente più lungo. Quindi flessibilità sì, ma poi ognuno deve individuare il prezzo ritenuto adeguato.

FLESSIBILITÀ

Le conferme

Utilizzabili anche quest'anno Ape sociale e opzione donna. Quota 102 sostituisce quota 100. Si amplia la platea delle aziende che possono attivare il contratto di espansione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sommario

1

Importi, inflazione, irpef

Gli assegni in pagamento

Valori in crescita per effetto dell'aumento del costo della vita e della riforma del fisco — **P. 5**

2

I requisiti

Quando si accede alla pensione

Vecchiaia, anticipata, quota 102, opzione donna, precoci, usuranti — **P. 13**

3

Gli scivoli

Via dal lavoro in attesa della pensione

Ape sociale, contratto di espansione, isopensione, assegno straordinario, Rita — **P. 27**

4

Costruire la pensione

Contributi e regole

Aliquote contributive, metodi di calcolo, riscatti, controlli e procedure — **P. 39**

5

La pensione integrativa

Un assegno aggiuntivo

Caratteristiche e prestazioni dei fondi pensione, il regime fiscale — **P. 69**

1

IMPORTI,
INFLAZIONE, IRPEF

LA PEREQUAZIONE

Inflazione e nuove regole aumentano il valore degli assegni

Matteo Prioschi

Gli importi delle pensioni in pagamento quest'anno sono stati rivalutati rispetto a quelli dell'anno scorso sulla base dell'indice inflazionistico dell'1,7 per cento. Ciò però non significa che tutte le pensioni sono aumentate in tale percentuale, perché l'adeguamento all'inflazione varia in relazione all'importo del trattamento previdenziale. Peraltro quest'anno l'adeguamento avviene applicando regole in vigore fino al 2011 e poi sostituite, fino all'anno scorso, da un meccanismo differente.

A gennaio di ogni anno scatta l'adeguamento sulla base del valore provvisorio dell'inflazione dell'anno precedente (il valore non è definitivo perché elaborata sui dati certi fino a settembre e previsti per i restanti tre mesi). Inoltre viene applicato il definitivo di due anni prima. Se quest'ultimo è diverso rispetto a quello provvisorio applicato l'anno precedente, si effettua un conguaglio. Quindi quest'anno si applica l'indice provvisorio del 2021 e quello definitivo del 2020.

Le regole di calcolo

L'indice di riferimento per il 2022, come detto, è +1,7 per cento. Quest'ultimo registra la variazione degli indici dei prezzi al consumo (tabacchi esclusi) per le famiglie di operai e impiegati ed è elaborato dall'Istat e poi recepito dal Governo tramite un decreto ministeriale. L'indice definitivo del 2020, applicato nel 2021, è zero e tale era anche quello provvisorio, quindi per lo scorso anno non si rende necessario un conguaglio.

L'aumento dell'1,7%, però, non viene riconosciuto sempre integralmente. In base alle regole utilizzate quest'anno, cioè quelle della legge 388/2000, sono rivalutati in tale misura i trattamenti pensionistici (percepiti complessivamente da una persona) fino a quattro volte il trattamento pensionistico minimo. Ciò significa che:

- le pensioni fino a 2.062,32 euro lordi mensili sono state incrementate dell'1,7% (si veda la tabella a pagina 8);
- l'eventuale quota di importo eccedente 2.062,32 euro e fino a 2.577,90 euro viene rivalutata dell'1,530%, cioè il 90% di 1,7;
- l'eventuale ulteriore quota oltre

LA VARIAZIONE

Indice +1,7%

Quest'anno gli importi in pagamento crescono sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo stimato per il 2021



28.22

52

65.46

75

12.00
0.011
-14.00
-26.00

56.45
43.38
21.55
6.57

1194.38

Vol: 635.25 M

Gli aumenti applicati negli ultimi 20 anni

Dati in %

ANNO	TASSO DI RIVALUTAZIONE	ANNO	TASSO DI RIVALUTAZIONE
2003	2,40%	2013	3,0%
2004	2,50%	2014	1,10%
2005	2,0%	2015	0,20%
2006	1,70%	2016	0,0*
2007	2,0%	2017	0,0*
2008	1,70%	2018	1,10%
2009	3,20%	2019	1,10%
2010	0,70%	2020	0,50%
2011	1,60%	2021	0,0**
2012	2,70%	2022	1,70%

Nota: (*) tasso effettivo -0,1 ; (**) tasso effettivo -0,3 nei tre casi portato a zero in base alla legge 208/2015

La perequazione nel 2022

Aumento applicato in base alla fascia di importo della pensione

FASCIA (MULTIPLI DEL TRATTAMEN- TO MINIMO)	IMPORTO		% INDICE DI PEREQUA- ZIONE	AUMENTO %
	DA	A		
Fino a 4 volte	-	2.062,32	100	1,700
Oltre 4 e fino a 5 volte	2.062,33	2.577,90	90	1,530
Oltre 5 volte	2.577,91	-	75	1,275

Fonte: elaborazione Sole 24 Ore

2.577,90 è stata aumentata dell'1,275%, cioè il 75% di 1,7.

In pratica 2.500 euro del 2021 hanno subito una rivalutazione dell'1,7% fino a 2.062,32 euro (quindi + 35,06 euro) e dell'1,530% per i restanti 437,68 euro (+6,70 euro).

In base a questo meccanismo, quindi, l'adeguamento all'inflazione è pieno solo per gli importi più bassi, in cui peraltro rientra la maggior parte dei pensionati. Chi incassa di più, nel corso del tempo vede la sua pensione perdere potere d'acquisto in quanto l'adeguamento all'inflazione è sempre parziale.

Ad esempio quest'anno un trattamento pensionistico che nel 2021 era di 2.300 euro è stato portato a 2.338,70 euro, con un aumento dell'1,68 per cento. Chi l'anno scorso percepiva 2.800 euro, quest'anno riceve 2.845,78 euro, un ritocco di poco inferiore all'1,64 per cento.

La particolarità del 2022

Tuttavia, per gli importi messi in pagamento a gennaio 2022, l'Inps non ha

utilizzato l'indice dell'1,7%, ma quello dell'1,6 per cento. Ha fatto ciò al fine di essere pronto a erogare la pensione a inizio anno, operazione difficile anche a fronte del cambio del meccanismo di perequazione, dovendo attendere l'ufficializzazione dell'inflazione che è avvenuta il 26 novembre con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del relativo decreto dei ministeri dell'Economia e del Lavoro. Quindi ha deciso di usare l'1,6%, che è un valore provvisorio elaborato il 15 ottobre 2021. Le differenze di importo derivanti da questa scelta, spettanti ai singoli pensionati, saranno conguagliate con la mensilità pensionistica di marzo.

I conguagli

Se il valore definitivo da applicare quest'anno dovesse essere diverso da 1,7%, a gennaio dell'anno prossimo verrà effettuato un conguaglio a debito o a credito. In realtà, se a debito, il conguaglio potrebbe venir spalmato su più mesi, come avvenuto nel 2018,

per non incidere eccessivamente sui trattamenti di minor valore, anche se in quell'occasione andava recuperato solo un -0,1% riferito al 2015.

Vietato ridurre gli importi

Quanto avvenuto nel 2018 illustra un'altra regola che governa la perequazione (cioè l'adeguamento all'inflazione) delle pensioni. L'adeguamento non può mai essere negativo. Se l'indice di un anno è tale, viene portato a zero. Questa regola è stata introdotta, relativamente di recente, dall'articolo 1, comma 287, della legge 208/2015, ma è già stata applicata in tre occasioni: nel 2016, 2017 e nel 2021 (l'indice effettivo dell'anno scorso è -0,3%).

Poiché le pensioni non possono diminuire di importo da un anno all'altro, e poiché nel 2016 e 2017 la rivalutazione annuale è stata pari a zero, in quei due anni non si è proceduto a recuperare il -0,1% derivante dalla differenza tra il valore provvisorio e definitivo del 2015. Tale operazione è stata rinviata fino al 2018, quando l'inflazione di riferimento

è ritornata positiva. Quindi in quell'anno da una parte gli importi sono stati rivalutati sulla base del tasso dell'1,1%, dall'altra si è recuperato lo 0,1% di quanto erogato nel 2015. Altrimenti nel 2016 o nel 2017 gli importi delle pensioni sarebbero diminuiti, seppur di poco rispetto all'anno precedente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN SINTESI

La perequazione, cioè la rivalutazione annuale degli importi delle pensioni, per quanto riguarda l'Inps viene effettuata a tutti i trattamenti erogati dal sistema previdenziale pubblico: fondo pensione lavoratori dipendenti, gestioni dei lavoratori autonomi, gestioni sostitutive, esonerative, esclusive, integrative e aggiuntive. Riguarda sia le pensioni dirette che quelle ai superstiti

Gli aumenti

Come cambiano gli importi delle pensioni tra l'anno scorso e quest'anno. E come sarebbero cambiati con le regole in vigore fino al 2021. *Valori in euro*

ANNO 2021	ANNO 2022	AUMENTO	ANNO 2022 VECCHIO SISTEMA	DIFFERENZA TRA NUOVO E VECCHIO SISTEMA
700,00	711,90	11,90	711,90	0,00
1000,00	1017,00	17,00	1017,00	0,00
1300,00	1322,10	22,10	1322,10	0,00
1600,00	1627,20	27,20	1627,20	0,00
2000,00	2034,00	34,00	2034,00	0,00
2300,00	2338,70	38,70	2308,86	29,84
2500,00	2541,76	41,76	2532,73	9,03
2800,00	2845,78	45,78	2824,75	21,03
3000,00	3048,33	48,33	3026,52	21,81
3500,00	3554,71	54,71	3527,97	26,74
4300,00	4364,91	64,91	4332,90	32,01
5000,00	5073,83	73,83	5034,00	39,83

Fonte: elaborazione Sole 24 Ore

FISCO

La riforma Irpef favorisce gli assegni sui 50mila euro

Enzo De Fusco
Luca Gordiani

Anche per i pensionati, l'anno 2022 è contrassegnato dall'avvio del sistema di riforma dell'Irpef contenuto nella legge 234/2021.

Cambia il numero degli scaglioni per la tassazione, che passano da cinque a quattro. In particolare:

- viene eliminata l'aliquota del 41% (prevista per i redditi da 55.001 fino a 75.000 euro);
- l'aliquota del 38% viene ridotta di 3 punti percentuale per divenire pari al 35%;
- l'aliquota del 27% viene tagliata di due punti percentuale per passare al 25%;
- per redditi superiori ai 50mila euro si passa allo scaglione più alto del 43 per cento.

Cambia anche il calcolo delle detrazioni di imposta, che rende ancora più interessante il risparmio. L'insieme delle due modifiche consente di misurare in modo attendibile il vantaggio Irpef per i pensionati a fine anno.

La riforma Irpef consente di ottenere vantaggi fiscali su quasi tutte le fasce di reddito dei pensionati. Quindi, chi più chi meno, tutti ci guadagnano.

Dallo schema emerge che, in percentuale (rapporto tra Irpef 2022 e 2021), il risparmio più sostanzioso è concentra-

to intorno a un reddito pensionistico di 10mila euro l'anno e corrisponde a uno sconto del 24,73% (anche se in valore assoluto lo sconto corrisponde a 145 euro l'anno, ossia 11 euro al mese, considerando la tredicesima).

Al contrario, i pensionati che hanno un trattamento annuo prossimo a 29mila euro otterranno il minor vantaggio fiscale attestandosi a 65 euro l'anno (circa 5 euro mese), corrispondente a uno sconto dell'1% rispetto al 2021.

Come dichiarato dal Governo, però, il vantaggio fiscale derivante dalla riforma è concentrato sul ceto medio. Quindi, se si analizza il risparmio in valore assoluto, i risultati migliori si registrano con le pensioni prossime a 50mila euro l'anno, che beneficiano di una riduzione delle imposte di quasi 758 euro l'anno (ossia 58 euro al mese) anche se in percentuale il risparmio equivale al 5% di Irpef dovuta a partire dal 2022 rispetto al 2021.

Superata questa soglia di reddito, la curva del vantaggio diminuisce fino a stabilizzarsi a 270 euro l'anno per le pensioni oltre di 75mila euro, poco più di 20 euro mese (per i dettagli si veda la prima tabella a pagina 11).

Ai pensionati non si applica lo sconto dello 0,8% introdotto in via

La tassazione

Le aliquote applicate agli scaglioni di reddito nel 2022 e le differenze con il 2021

SCAGLIONI	ALIQUOTE
Fino a 15.000 euro	23%
oltre 15.000, fino a 28.000 euro	25% (▼ -2%)
oltre 28.000, fino a 50.000 euro	35% (▼ -3%)
Oltre 50.000 euro	43% (▲ +2% fino a 75.000)

Gli effetti delle nuove aliquote e detrazioni

Come cambiano l'imposta netta e le aliquote medie Irpef sui redditi da pensione. *Importi in euro*

REDDITO IRPEF	IMPOSTA NETTA				ALIQUOTA MEDIA IRPEF		
	2021	2022	RISPARMIO	RISPARMIO IN %	2021	2022	DIFFERENZA 2022 SU 2021
10.000	586,57	441,54	145,03	24,73	5,87	4,42	-1,45
15.000	2.153,00	1.913,33	239,67	11,13	14,35	12,76	-1,60
20.000	3.665,13	3.485,13	180,00	4,91	18,33	17,43	-0,90
25.000	5.177,25	5.106,92	70,33	1,36	20,71	20,43	-0,28
29.000	6.496,95	6.431,85	65,10	1,00	22,40	22,18	-0,22
30.000	6.909,38	6.763,64	145,74	2,11	23,03	22,55	-0,49
35.000	8.971,50	8.672,73	298,77	3,33	25,63	24,78	-0,85
40.000	11.033,63	10.581,82	451,81	4,09	27,58	26,45	-1,13
45.000	13.095,75	12.490,91	604,84	4,62	29,10	27,76	-1,34
50.000	15.157,88	14.400,00	757,88	5,00	30,32	28,80	-1,52
55.000	17.220,00	16.550,00	670,00	3,89	31,31	30,09	-1,22
60.000	19.270,00	18.700,00	570,00	2,96	32,12	31,17	-0,95
65.000	21.320,00	20.850,00	470,00	2,20	32,80	32,08	-0,72
70.000	23.370,00	23.000,00	370,00	1,58	33,39	32,86	-0,53
75.000	25.420,00	25.150,00	270,00	1,06	33,89	33,53	-0,36
80.000	27.570,00	27.300,00	270,00	0,98	34,46	34,13	-0,34

La distribuzione del reddito pensionistico

Numero di pensionati suddiviso in base al reddito pensionistico medio annuo del 2020, in euro.

CLASSE DI IMPORTO*	NUMERO PENSIONATI	REDDITO PENSIONISTICO MEDIO ANNUO	CLASSE DI IMPORTO*	NUMERO PENSIONATI	REDDITO PENSIONISTICO MEDIO ANNUO
Fino a 249	553.236	1.472,07	2000 - 2249	1.073.897	25.516,21
250 - 499	1.275.028	4.159,93	2250 - 2499	809.217	28.443,07
500 - 749	2.242.366	7.615,76	2500 - 2999	1.077.064	32.672,59
750 - 999	1.286.553	10.602,75	3000 - 3499	536.773	38.711,92
1000 - 1249	1.810.609	13.666,91	3500 - 3999	282.924	44.678,83
1250 - 1499	1.619.563	16.464,59	4000 - 4499	161.765	50.703,78
1500 - 1749	1.643.084	19.542,59	4500 - 4999	102.721	56.829,40
1750 - 1999	1.244.863	22.447,85	5000 ed oltre	321.539	81.852,23
			Totale	16.041.202	19.181,21

Nota: (*) reddito annuo diviso 12. Fonte: Inps

eccezionale quest'anno sulla quota di contributi a carico del lavoratore, poiché esso non opera sui trattamenti pensionistici.

L'identikit

In base ai dati Inps aggiornati al 2020, i pensionati italiani complessivamente sono poco più di 16 milioni e quelli che possiedono un reddito pensionistico tra 10mila e 20mila euro sono circa 6,4 milioni, cioè oltre un terzo del totale. Si parla di reddito pensionistico e non di pensione perché, sempre in base ai dati dell'istituto nazionale di previdenza, circa un terzo dei pensionati è beneficiario di due o più prestazioni pensionistiche.

Nella classe di reddito tra i 20mila e 30mila euro, si contano oltre 3 milioni di pensionati. Sono oltre 2 milioni i pensionati anche nella classe di reddito tra i 30mila e i 50mila euro. Infine, oltre i 50mila euro i pensionati sono quasi 500mila.

Al 31 dicembre 2019, prevalgono le donne (8,3 milioni) che però ricevono un reddito medio inferiore a quello degli uomini, che sono ,7 milioni. Complessivamente, l'importo annuo percepito dai pensionati è pari a 300 miliardi di euro (168 per gli uomini e 132 per le donne).

Il 96% dei pensionati, più di 15,5 milioni di persone, percepisce almeno una prestazione erogata dall'Inps con un reddito pensionistico medio mensile di 1.586,44 euro, lievemente superiore a quello dei pensionati italiani complessivi (1.563,79 euro). Dalla distribuzione per area geografica dei pensionati Inps, emerge che i titolari di assegno pensionistico sono così distribuiti: 47% Nord, 20% Centro, 31% Sud. Il restante 2% risiede all'estero.

L'importo medio mensile del reddito pensionistico dei pensionati

complessivi è sostanzialmente uguale al Nord e al Centro (circa 1.711 euro) mentre nel Mezzogiorno scende a 1.409,89 euro.

In ordine all'età anagrafica, la classe più numerosa, sia per i maschi che per le femmine, è quella tra 70 e 79 anni. La classe in cui le donne sono più numerose degli uomini è quella degli ultraottantenni. La classe in cui il reddito ha l'importo medio più elevato è, per entrambi i sessi, quella tra 65 e 69 anni.

I quasi 600mila pensionati restanti (4%) non beneficiano di nessuna prestazione da parte dell'Inps ma percepiscono rendite Inail o pensioni di guerra o, ancora, pensioni da Casse di previdenza per i liberi professionisti, da fondi pensione e da enti minori.

I vantaggi per classi di reddito

Incrociando i dati contenuti nelle tabelle di pagina 11, il vantaggio Irpef che otterranno tutti i pensionati è significativamente al di sotto dei 100 euro al mese. Poco più di 3 milioni otterranno un aumento che non supera i 10 euro al mese per tredici mensilità. Per poco più di 7 milioni di pensionati questo vantaggio non supera 20 euro al mese. Quasi 600mila pensionati che hanno un reddito tra i 44mila e i 56mila euro potranno ottenere un vantaggio tra i 40 e 60 euro al mese.

Le novità decorrono dal 1° gennaio 2022 ma si presume che l'Inps possa essere in grado di modificare i calcoli già in occasione della mensilità di febbraio o nella peggiore delle ipotesi da marzo. L'istituto della previdenza sociale dovrà provvedere al pagamento degli arretrati già nel primo cedolino in cui saranno applicate le modifiche o, nella peggiore delle ipotesi, in sede di conguaglio a fine anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

2

I REQUISITI

NATI ENTRO IL 1955

Pensione di vecchiaia ancora accessibile con 67 anni di età

Antonello Orlando

La pensione di vecchiaia si ottiene al raggiungimento del requisito anagrafico previsto che, con cadenza biennale, viene adeguato alla speranza di vita. Si tratta di una prestazione previdenziale fruibile con gli stessi requisiti da parte di lavoratori dipendenti, privati e pubblici, nonché autonomi iscritti all'Inps, che abbiano raggiunto, attualmente, almeno 67 anni di età e perfezionato l'anzianità contributiva minima, pari a 20 anni.

Per andare effettivamente in pensione occorre cessare l'eventuale rapporto di lavoro dipendente, ma la circolare Inps 89/2009 ha chiarito che il diritto al trattamento di vecchiaia viene conseguito anche nel caso in cui il lavoratore, in possesso dei requisiti, abbia cessato il rapporto di lavoro e si sia successivamente reimpiegato, anche senza soluzione di continuità, presso un diverso datore di lavoro. Nel caso di autonomi e parasubordinati, così come di imprenditori e iscritti alla gestione artigiani, non vi è un obbligo specifico di cessare l'attività lavorativa.

Per raggiungere il requisito contributivo di 20 anni, sono validi anche i contributi figurativi, da riscatto o esteri in totalizzazione internazionale. In forza del nuovo cumulo contributivo (legge 228/2012) il requisito è maturabile sommando tutti i contributi cronologicamente non sovrapposti accumulati in qualsiasi gestione Inps nonché presso le Casse di previdenza dei professionisti iscritti ad Albo, con un meccanismo di formazione progressiva. Ciò significa che ciascuna Cassa liquiderà la sua quota di pensione al raggiungimento dei requisiti anagrafici previsti secondo l'ordinamento interno.

I "quindicenni"

Tuttavia, in base alla "riforma Amato", è ancora possibile accedere alla pensione di vecchiaia a 67 anni di età ma con soli 15 anni di contributi se maturati entro il 31 dicembre 1992. In pratica un nato nel 1955 (67 anni di età nel 2022) deve aver accumulato i 15 anni di contributi prima di aver compiuto i 38 anni di età e poi aver smesso di versare.

Il requisito contributivo ridotto a 15

CONTRIBUTI

Almeno 20 anni

Il requisito base, necessario oltre a quello anagrafico, per alcune categorie di lavoratori può scendere a 15 anni o salire a 30



anni riguarda anche i lavoratori che avevano chiesto l'autorizzazione al versamento dei contributi volontari entro il 31 dicembre 1992, nonché quei lavoratori che hanno versato il primo contributo almeno 25 anni prima dell'accesso alla pensione ma che, per almeno dieci anni, pur lavorando non hanno versato contributi sufficienti a maturare un anno di anzianità. Il minimo contributivo potrà essere inferiore a 20 anni anche per i lavoratori subordinati che potevano far valere al 31 dicembre 1992 un periodo di assicurazione e di contribuzione inferiore ai 15 anni e con i contributi ulteriori accumulabili dopo il 1992 fino al pensionamento non arrivano a 20 anni.

Vecchiaia contributiva

Le persone il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 e, in quanto tali, soggetti interamente al sistema di calcolo contributivo dell'importo dell'assegno previdenziale, possono ottenere la pensione al raggiungimento degli stessi requisiti anagrafici e contributivi previsti per i lavoratori nel sistema retributivo o misto sopra descritto. Tuttavia, oltre a 67 anni di età e 20 di contributi, occorre che l'importo della loro pensione sia pari o superiore a 1,5 volte quello dell'assegno sociale (cioè nel 2022 deve essere di almeno 702,15 euro lordi mensili).

Sempre per chi ha iniziato a versare dal 1996, la riforma Fornero ha previsto un ulteriore accesso, che nel 2022 è a 71 anni di età, con almeno cinque anni di contribuzione effettiva (obbligatoria, volontaria o da riscatto, con esclusione di quella accreditata figurativamente per malattia non indennizzata o disoccupazione), ma senza importo minimo dell'assegno mensile. Questa pensione di vecchiaia può essere richiesta anche da chi abbia contributi ante 1996 in un'altra gestione Inps o in una Cassa professionale, purché la prestazione di vecchiaia contributiva sia maturata in una gestione Inps priva di versamenti al 1995.

ASSEGNO SOCIALE

Per chi è in difficoltà

Attualmente a 67 anni di età si può ottenere l'assegno sociale, che non è una pensione ma una prestazione assistenziale. È un trattamento economico riconosciuto a cittadini in condizioni economiche disagiate e con redditi, individuali o coniugali, inferiori a determinate soglie fissate di anno in anno. L'assegno sociale non è reversibile a vantaggio dei familiari superstiti, in caso di decesso

Un'ulteriore modalità di accesso alla pensione di vecchiaia contributiva è il computo in Gestione separata. In base all'articolo 3 del decreto del ministero del Lavoro 282/1996, i lavoratori che hanno:

- almeno 15 anni di contributi, di cui cinque post 1995;
- meno di 18 anni al 1995;
- almeno un contributo collocato ante 1996;
- almeno un mese di contributi nella gestione separata Inps,

Possono trasferire in tale gestione tutti i contributi eventualmente maturati nelle altre gestioni Inps accedendo alla pensione calcolata con il metodo contributivo.

Sconto per determinate attività

Va infine ricordato come la legge 205/2017 abbia previsto un ingresso anticipato con uno sconto di cinque mesi (fino al 2024, pari a 66 anni e 7 mesi di età) per i lavoratori addetti a mansioni gravose con almeno 30 anni di contributi. Rientrano in tale beneficio sia i lavoratori che abbiano svolto per almeno sette anni negli ultimi dieci una o più delle 15 mansioni gravose indicate dal decreto 5 febbraio 2018 del ministero del Lavoro sia i lavoratori addetti a mansioni usuranti elencati dall'articolo 1, comma 1, lettere a-d del decreto legislativo 67/2011 (si veda alle pagine 24 e 25).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La mappa delle uscite

Età e contributi minimi richiesti nel 2022

PENSIONE	ANNI DI ETÀ	ANNI DI CONTRIBUTI	FINESTRA DECORRENZA
ANTICIPATA			
Sistema misto donne	–	41 e 10 mesi	3 mesi
Sistema misto uomini	–	42 e 10 mesi	3 mesi
Sistema contributivo	64	20	No
Totalizzazione	–	41	21 mesi
VECCHIAIA			
Sistema misto	67	20	No
Sistema misto per lavori gravosi e usuranti	66 e 7 mesi	30	No
Sistema contributivo - uscita standard	67	20	No
Sistema contributivo senza requisito importo pensione	71	5	No
Totalizzazione	66	20	18 mesi
LE ALTRE OPZIONI PRINCIPALI			
Quota 102 - settore privato	64	38	3 mesi
Quota 102 - settore pubblico	64	38	6 mesi
Opzione donna - dipendenti	***58	35	12 mesi
Opzione donna - autonome	***59	35	18 mesi
Precoci	–	41	3 mesi
Usuranti - quota minima 97,6	61 e 7 mesi	35	No
Usuranti - quota massima 100,6	64 e 7 mesi	35	No
STRUMENTI	ANNI DI ETÀ	ANNI DI CONTRIBUTI	FINESTRA DECORRENZA
GLI SCIVOLI			
Ape sociale	63	30/32/36*	No
Isopensione verso la vecchiaia	60	20	No
Isopensione verso l'anticipata - donne	–	35 e 1 mese	3 mesi
Isopensione verso l'anticipata - uomini	–	36 e 1 mese	3 mesi
Rita	**62	20	No
Contratto di espansione verso la vecchiaia	62	20	No
Contratto di espansione verso l'anticipata - donne	–	36 e 10 mesi	3 mesi
Contratto di espansione verso l'anticipata - uomini	–	37 e 10 mesi	3 mesi
Assegno di solidarietà dei fondi di settore verso la vecchiaia	62	20	No
Assegno di solidarietà dei fondi di settore verso l'anticipata - donne	–	36 e 10 mesi	3 mesi
Assegno di solidarietà dei fondi di settore verso l'anticipata - uomini	–	37 e 10 mesi	3 mesi

Nota: (*) fino a 2 anni di contributi in meno per le madri; (**) 57 anni in caso di disoccupazione di oltre 24 mesi; (***) entro il 2021

PRIMA DEI 67 ANNI

Due chance per ottenere l'assegno anticipato

Fabio Venanzi

L'accesso alla pensione, indipendentemente dall'età anagrafica, può avvenire con il raggiungimento del solo requisito contributivo. Dal 2019 al 31 dicembre 2026, alle lavoratrici sono richiesti 41 anni e 10 mesi di anzianità, mentre per gli uomini il requisito è innalzato di un anno. Gli adeguamenti dei requisiti legati alla speranza di vita sono stati sospesi a opera del Dl 4/2019.

L'accesso alla pensione è differito di tre mesi per la presenza della finestra mobile, che non deve essere necessariamente lavorata. Ovviamente, se si proseguisse l'attività fino all'apertura della stessa, il montante contributivo risulterà maggiore per effetto dei versamenti effettuati durante tale periodo.

Almeno 35 anni di versamenti

Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo, è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa. In pratica, gli interessati devono perfezionare i 35 anni di contributi escludendo gli eventuali periodi di disoccupazione e di malattia accreditati negli estratti conto contributivi. Tale

specificazione vale, a titolo esemplificativo, per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, mentre non opera per gli iscritti alle gestioni esclusive (ad esempio, gli iscritti ex Inpdap).

Contribuzioni utili

Le contribuzioni utili per raggiungere il requisito contributivo sono quelle derivanti dai contributi obbligatori, da riscatto, da ricongiunzione, quelli versati volontariamente, nonché quelli derivanti da accrediti figurativi, come gli eventi di maternità verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro e il servizio militare. Le elevate contribuzioni richieste per l'accesso alla pensione anticipata consentono di poter riscuotere il primo assegno – in epoca precedente rispetto alla vecchiaia – soltanto se la carriera contributiva è continuativa da prima dei 23 anni e 11 mesi di età anagrafica per gli uomini e 24 anni e 11 mesi per le donne. In caso contrario, la pensione anticipata risulterà successiva alla vecchiaia.

Categorie con maggiorazioni

L'eventuale presenza di maggiorazioni, come quelle spettanti agli invalidi con percentuale superiore al 74% o ai lavoratori ipovedenti, contribuiranno a incrementare l'anzianità contributiva in modo più rapido. Tuttavia, in tal caso, occorre precisare che il montante contributivo utilizzato per determinare la quota C di pensione (quota contributiva) non subisce alcun incremento. In altri termini, questi lavoratori potrebbero raggiungere prima il diritto a riscuotere l'assegno, ma il montante contributivo rimarrà legato ai contributi effettivamente versati, che – conseguentemente – non subirà alcun incremento.

Soltanto nei confronti dei lavoratori ipovedenti, la legge 232/2016 ha disposto che la maggiorazione dei quattro mesi si concretizza in un incremento del coefficiente di trasformazione relativo all'età pensionabile in misura pari a quat-

tro mesi per ogni anno di servizio effettivamente prestato in concomitanza con il possesso del requisito sanitario richiesto, nel limite del settantesimo anno di età, da adeguare alla speranza di vita. Pertanto, fermo restando il montante contributivo accumulato, il coefficiente di trasformazione sarà quello legato all'età anagrafica posseduta dal lavoratore, incrementata della maggiorazione, con la conseguenza che il coefficiente sarà superiore rispetto a quello che sarebbe stato applicato ordinariamente.

L'anticipata contributiva

Oltre a questa pensione anticipata, conseguibile sia dai lavoratori con contributi ante 1996 (sistema misto), sia dai lavoratori contributivi puri, la riforma del 2011 ha previsto un'ulteriore possibilità di uscita, riservata soltanto ai soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Si tratta della pensione anticipata contributiva, conseguibile con 64 anni di età (requisito da adeguare ai futuri incrementi legati alla speranza di vita), in presenza di almeno 20 anni di contribuzione effettiva e sempreché il primo importo di pensione non risulti inferiore a 2,8 volte quello dell'assegno sociale. Per questa prestazione non è prevista la finestra mobile, motivo per cui la decorrenza è immediata. Nel concetto di contribuzione effettiva rientra la contribuzione obbligatoria, quella derivante da periodi riscattati e ricongiunti, quella versata volontariamente, rimanendo esclusa quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo. L'importo soglia, per il 2022, è pari a 1.310,68 euro lordi mensili. Qualora il primo importo di pensione non dovesse soddisfare tale minimale, il lavoratore potrà decidere di proseguire l'attività lavorativa, incrementando di fatto il montante. Inoltre, la prosecuzione dell'attività lavorativa e il differimento all'accesso al pensionamento, comporterà l'applicazione di coefficienti contributivi, legati all'età posseduta al

momento del pensionamento, via via maggiori, derivandone – in pratica – un importo di pensione maggiore.

L'eventuale valorizzazione di periodi precedenti il 1996, per effetto di accrediti figurativi (maternità o servizio militare) oppure il riscatto del titolo di studio, comporta l'impossibilità di conseguire tale prestazione, considerato che l'assicurato diventerebbe destinatario di un sistema di calcolo pensionistico misto. Anche l'eventuale riscatto del titolo di studio con onere agevolato, introdotto dal Dl 4/2019, determinato a seguito di opzione al contributivo da parte del lavoratore, non consente l'accesso alla pensione anticipata contributiva in considerazione della valorizzazione di periodi contributivi precedenti al 1996. Pertanto, tale scelta deve essere ponderata attentamente, attesa l'irrevocabilità dell'opzione al contributivo una volta che risulti pagata almeno una rata dell'onere di riscatto.

Decorrenza

Ai fini dell'accesso alle diverse forme di pensionamento anticipato è sempre richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Per le gestioni esclusive, come quella dei dipendenti pubblici, la pensione può avere decorrenza dal giorno successivo all'apertura della finestra – o nel caso della pensione anticipata contributiva, a quello in cui risultano soddisfatti tutti i requisiti – mentre per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria la decorrenza della pensione è fissata sempre al 1° giorno del mese successivo.

Nel caso di ricorso al cumulo (legge 228/2012), è possibile conseguire soltanto la pensione anticipata, non quella anticipata contributiva. In cumulo, la decorrenza della prestazione è sempre fissata al primo giorno del mese successivo a quello di apertura della finestra mobile, prescindendo dalle gestioni previdenziali di iscrizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN ATTESA DELLA RIFORMA

Con quota 102 in pensione a 64 anni di età e 38 di contributi

Antonello Orlando

La legge di Bilancio del 2022 non ha prorogato ulteriormente la sperimentazione di quota 100, utilizzabile maturando i requisiti di 62 anni di età 38 anni di contributi tra il 2019 e il 2021. Tuttavia chi ha raggiunto tali valori minimi entro l'anno scorso può accedere alla pensione anche quest'anno o nei successivi.

Nel 2022 chi non vuole attendere di compiere i 67 anni di età per accedere al trattamento di vecchiaia o i 41/42 anni e 10 mesi di contributi per l'anticipata ha a disposizione quota 102 che richiede almeno 64 anni di età e 38 anni di contributi, di cui almeno 35 di contribuzione effettiva che esclude quelli per disoccupazione e malattia non integrata dal datore di lavoro, mentre rientrano nel computo i contributi maturati all'estero in Stati dell'Unione europea o comunque convenzionati con l'Italia. La platea degli ammessi a questa pensione anticipata è conseguentemente identificata nei nati entro il 31 dicembre 1958.

L'assegno viene liquidato con le ordinarie regole di calcolo dell'importo. Per raggiungere il requisito di 38 anni di contributi si possono usare tutti gli "strumenti" già disponibili per quota 100. In particolare, i lavoratori che aderiscono a quota 102 possono uti-

lizzare la facoltà, prevista dall'articolo 14, comma 2, del Dl 4/2019, di cumulare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti presenti nelle gestioni Inps, inclusa quella separata, a condizione che non siano già titolari di un trattamento pensionistico a carico di una delle gestioni interessate dal cumulo. Restano fuori da questo cumulo gratuito le Casse previdenziali privatizzate per iscritti ad Albo: i lavoratori che hanno versato a tali enti devono quindi valutare se operare una ricongiunzione onerosa secondo la legge 45/1990.

Qualcosa di diverso nel corso del 2022 rispetto a quota 100 potrebbe scattare per i giornalisti, data la confluenza di Inpgi all'interno di Inps, con un possibile allargamento del cumulo interno alle gestioni dell'istituto e alla conseguente possibilità di accesso a quota 102 a oggi preclusa a tali assicurati, se non con la ricongiunzione onerosa; per gli aspetti pratici, dovranno essere attese le disposizioni attuative per l'armonizzazione dell'integrazione dell'ex Inpgi in Inps.

Anche per quota 102 non si applicherà il collocamento automatico a riposo per raggiunti limiti di età nel caso dei dipendenti pubblici che ne abbiano raggiunto i requisiti (restando tuttavia valido per chi matura nel pubblico impiego l'età della vecchiaia o 65 anni in presenza dei requisiti contributivi della pensione anticipata ordinaria).

Scadenze

Quota 102 eredita anche la disposizione contenuta nell'articolo 14, comma 7, del Dl 4/2019 che estende le regole del comparto scuola ed Afam (Alta formazione artistica e musicale) contenute nell'articolo 59, comma 9, della legge 449/1997. Per questi lavoratori, ai fini dell'accesso a pensione, la cessazione dal servizio è efficace dalla data di inizio dell'anno scolastico o accademico

dell'anno successivo nel caso di maturazione del requisito entro il 31 dicembre. Nel 2022 il personale a tempo indeterminato del comparto scolastico può sottoporre la domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2022 in deroga rispetto alle scadenze ordinarie per accedere alla pensione in autunno, all'inizio del prossimo anno scolastico.

A quota 102 si applica anche la disposizione per il differimento nella liquidazione dell'indennità di fine servizio. In particolare, il trattamento sarà erogato solo al momento in cui si matureranno i requisiti di accesso alla pensione anticipata o di vecchiaia e nei termini temporali frazionati normalmente applicabili (12 mesi dalla cessazione per la vecchiaia o 24 mesi dalla cessazione per l'anticipata, con divisione fino a tre successive rate annue dell'importo).

Cumulo con redditi da lavoro

Un'altra peculiarità di quota 100, estesa alla quota 102, consiste nella sua incumulabilità con i redditi di lavoro dipendente e autonomo fino all'età della pensione di vecchiaia (prevista a 67 anni fino al 2024), eccezione fatta per i compensi da lavoro autonomo occasionale nella soglia massima annuale di 5 mila euro lordi.

Quota 102, ereditando tale limite di incumulabilità, applica le stesse disposizioni previste con la circolare 117/2019, che ha considerato nei redditi incumulabili anche quelli maturati dai soci lavoratori, nonché i proventi per diritti di autore e brevetti.

Al momento dell'accesso a pensione, i lavoratori devono inviare unitamente alla domanda di pensione che attesti la cessazione del rapporto di lavoro prima della decorrenza della pensione, anche il modello AP140 con la dichiarazione di assenza di redditi incumulabili e l'indicazione degli eventuali redditi cumulabili.

Dall'anno successivo a quello della

decorrenza della pensione quota 102, se i lavoratori percepiranno altri redditi da lavoro, dovranno inviare il modello AP139 in modalità telematica, come illustrato dal messaggio 54/2020. Nella dichiarazione si specificherà se questi risultano cumulabili (come nel caso dei redditi maturati prima della decorrenza della pensione e percepiti successivamente solo sotto il profilo contabile) o incumulabili. In quest'ultimo caso, il pensionato resterà comunque titolare del diritto a pensione, ma perderà tutte le rate maturate nell'anno, dovendo restituire quelle già percepite. L'anno successivo, anche in assenza di redditi, dovrà essere comunque inviato un nuovo AP139 ripristinando così la regolare percezione della pensione senza alcun arretrato.

Accesso anche dopo il 2022

Va ricordato come sia quota 100 sia quota 102, per espressa previsione della norma, non subiscano gli adeguamenti a speranza di vita biennali, anche se l'ultimo decreto dei ministeri dell'Economia e del Lavoro ha disposto che fino al 2024 gli ingressi a pensione non saranno comunque incrementati rispetto ai requisiti a oggi vigenti. Inoltre, chi matura i requisiti anagrafici e contributivi di quota 102 entro il 2022 potrà esercitare anche successivamente il diritto ad accedere a pensione.

In applicazione del principio espresso dalla circolare Inps 6/2020, l'operazione del riscatto di periodi collocati nel passato, come quello della laurea, produrrà i suoi effetti retroattivamente, come se fossero stati sempre coperti da contribuzione. Per fare un esempio, chi entro il 2022 maturi 64 anni di età e 36 anni di contributi, riscattando (anche nel 2023) due anni del corso di studi svolti precedentemente, potrebbe comunque accedere a quota 102 anche dopo il 2022.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

REQUISITI 2021

Sufficienti 58 o 59 anni di età se si sceglie opzione donna

Matteo Prioschi

Le lavoratrici che hanno raggiunto entro il 2021 i requisiti pari a 35 anni di contributi e 58 anni di età se dipendenti (59 se autonome) possono accedere da quest'anno al pensionamento anticipato "opzione donna", dopo che siano trascorsi almeno 12 mesi (18 per le autonome) dalla maturazione del diritto al pensionamento.

L'articolo 1, comma 94, della legge di Bilancio 2022 ha prorogato ulteriormente questo canale di pensionamento anticipato riservato alle donne, consentendo di accedervi alle nate entro il 1963 (1962 se autonome), mentre fino al 2021 la possibilità era limitata alle nate entro il 1962-1961. Le lavoratrici del comparto scolastico e dell'alta formazione artistica e musicale, interessate a utilizzare l'opzione, devono presentare la domanda di pensionamento entro il prossimo mese di febbraio.

Per effetto dell'applicazione della finestra di 12-18 mesi, il pensionamento avviene a partire dai 59 anni di età; in base ai dati storici, l'anticipo medio effettivo rispetto alla pensione di vecchiaia è di 52 mesi per le lavoratrici dipendenti e di 47 mesi per le autonome.

L'opzione, nata nel 2004 con requi-

siti anagrafici di 57 e 58 anni, poi oggetto di numerose proroghe, è stata utilizzata finora da circa 150mila donne e, secondo la relazione tecnica della legge di Bilancio. L'ulteriore prolungamento riguarda potenzialmente 29.500 lavoratrici che hanno raggiunto i requisiti nel 2021.

Metodo di calcolo contributivo

Questo canale di pensionamento anticipato prevede il calcolo dell'assegno interamente con il metodo contributivo, che in genere risulta penalizzante rispetto all'applicazione del metodo misto a cui avrebbero diritto le lavoratrici, in quanto hanno iniziato a versare i contributi prima del 1996. Tuttavia, man mano che ci si allontana da tale anno, la penalizzazione si riduce, dato che nel sistema misto la quota di pensione (post 1995) calcolata con il metodo contributivo diventa sempre più consistente: gli oneri per le casse pubbliche stimati nella legge di Bilancio sono stati elaborati sulla base di una riduzione della pensione del 6% per le lavoratrici dipendenti e del 13% per le autonome quale conseguenza del diverso metodo di calcolo.

Attenzione ai riscatti

Le lavoratrici interessate all'opzione, e che vogliono anche riscattare il corso di studi universitari a costo agevolato, devono fare attenzione a scegliere contestualmente opzione donna e chiedere il riscatto.

Infatti Inps, con il messaggio 4560/2021, ha ricordato che se si effettua prima il passaggio al metodo contributivo per riscattare alcuni anni, poi non si può accedere a opzione donna. Con il messaggio l'istituto di previdenza ha contestualmente consentito una deroga a questa regola, ma solo per il 2021.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ANTICIPO

Per i lavoratori «precoci» bastano 41 anni di contributi

Fabio Venanzi

Anche nel 2022 si può accedere alla pensione con 41 anni di contribuzione, e con un'attesa di tre mesi legata alla finestra mobile, a condizione di soddisfare i requisiti dei lavoratori "precoci".

Si devono avere almeno 12 mesi di contribuzione, derivanti da periodi di effettivo lavoro, precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età. È richiesto, altresì, il possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:

1 trovarsi in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 7 della legge 604/1966 e avere concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione spettante da almeno tre mesi;

2 assistere, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, oppure un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età, oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti, o siano deceduti o mancanti;

3 avere subito una riduzione della

capacità lavorativa, uguale o superiore al 74 per cento;

4 essere lavoratori dipendenti le cui attività sono ricomprese nella tabella di pagina 24 e svolgere al momento del pensionamento, da almeno sette anni negli ultimi dieci, oppure da almeno sei anni negli ultimi sette, attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo.

Si evidenzia che dal 2022 le categorie di lavori ritenuti gravosi per accedere alla pensione precoci sono diverse rispetto alle attività gravose utili per accedere all'Ape sociale. Tra i precoci sono annoverati, altresì, i lavoratori che soddisfano i requisiti dei lavori "usuranti" (si veda a pagina 25).

Divieto di cumulo

I soggetti che accedono alla pensione in qualità di precoci non possono cumulare i redditi derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa (subordinata o autonoma) per il periodo compreso tra la decorrenza della pensione e il raggiungimento del diritto (teorico) qualora non si fossero avvalsi della deroga.

Per coloro che intendono accedere alla pensione, le domande di riconoscimento del beneficio devono essere presentate entro il 1° marzo di ciascun anno oppure entro il 15 luglio e comunque non oltre il 30 novembre, sempreché residuino risorse finanziarie.

Tfr e Tfs dei dipendenti pubblici

Per i pubblici dipendenti i termini di pagamento del trattamento di fine servizio e di fine rapporto decorreranno da quando il lavoratore avrebbe raggiunto ordinariamente il diritto a pensione, nell'ipotesi in cui non si fosse avvalso della deroga, a cui andranno aggiunti gli ordinari termini di differimento (12 mesi per la vecchiaia, 24 mesi per l'anticipata).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chi può avere lo sconto quale lavoratore precoce

Disoccupati

Lavoratori in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale (articolo 7 legge 604/1966) e che hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi

Care giver

Lavoratori che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (articolo 3, comma 3, della legge 104/1992), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Invalidi civili

Lavoratori con riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento

Addetti a mansioni gravose o usuranti

Lavoratori dipendenti che soddisfano le condizioni dei lavori "usuranti" o che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività

lavorative una delle attività seguenti:

- operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
- conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
- conciatori di pelli e di pellicce
- conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
- conduttori di mezzi pesanti e camion
- personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
- addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
- insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido
- facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati
- personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
- Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
- Operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca
- pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative
- lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del Dlgs 67/2011 (usuranti)
- marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne

LAVORI FATICOSI E DI NOTTE

Sconto requisiti per chi ha svolto attività usuranti

Fabio Venanzi

Anche quest'anno è possibile accedere alla pensione a 61 anni e sette mesi di età, con almeno 35 anni di contribuzione oltre ai resti utili a perfezionare almeno quota 97,6. Tale canale di uscita è riservato ai lavoratori che svolgono mansioni particolarmente faticose e pesanti (cosiddette usuranti) o di notte. Per le mansioni particolarmente usuranti si fa riferimento, a titolo esemplificativo, ai lavori in galleria, cava o miniera, lavori in cassoni ad aria compressa, lavori svolti dai palombari, lavori ad alte temperature, lavorazione del vetro cavo, nonché lavori svolti in spazi ristretti e i lavori

di asportazione dell'amianto.

Per i notturni, si fa riferimento ai lavoratori a turni che operano nel periodo notturno per almeno sei ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 64 o ai lavoratori attivi per almeno tre ore tra la mezzanotte e le cinque del mattino per l'intero anno. I lavoratori devono avere svolto queste mansioni per almeno sette degli ultimi dieci anni di lavoro o per un periodo pari ad almeno metà dell'intera vita lavorativa. Nel computo delle anzianità usuranti devono escludersi i periodi totalmente coperti da contribuzione figurativa. Entro il 1° maggio 2022 coloro che perfezioneranno i requisiti nel 2023 dovranno presentare istanza all'Inps. Il ritardo nella presentazione della domanda comporterà, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza della pensione pari a:

- a un mese per un ritardo inferiore o pari a un mese;
- due mesi per un ritardo superiore a un mese e inferiore a tre mesi;
- tre mesi per un ritardo pari o superiore a tre mesi.

La domanda va corredata dei documenti minimi previsti dal decreto ministeriale 20 settembre 2017.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quote variabili in base al tipo di lavoro

I requisiti per accedere alla pensione nel 2022. Oltre a quelli indicati in tabella sono necessari almeno 35 anni di contributi

DIPENDENTI		AUTONOMI	
REQUISITO ANAGRAFICO	QUOTA (SOMMA ETÀ E ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA)	REQUISITO ANAGRAFICO	QUOTA (SOMMA ETÀ E ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA)
LAVORATORI IMPEGNATI IN MANSIONI PARTICOLARMENTE USURANTI O ADDETTI ALLA "LINEA CATENA"; CONDUCENTI DI VEICOLI ADIBITI A SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO COLLETTIVO; LAVORATORI OCCUPATI DI NOTTE PER UN NUMERO DI GIORNI LAVORATIVI PARI O SUPERIORI A 78 ALL'ANNO; LAVORATORI NOTTURNI CHE PRESTANO ATTIVITÀ PER PERIODI DI DURATA PARI ALL'INTERO ANNO			
Minimo 61 e 7 mesi	97,6	minimo 62 e 7 mesi	98,6
LAVORATORI OCCUPATI DI NOTTE DA 72 A 77 GIORNI ALL'ANNO			
Minimo 62 e 7 mesi	98,6	minimo 63 e 7 mesi	99,6
LAVORATORI OCCUPATI DI NOTTE DA 64 A 71 GIORNI ALL'ANNO			
Minimo 63 e 7 mesi	99,6	minimo 64 e 7 mesi	100,6

SUPERSTITI

L'assegno maturato passa ai familiari

Antonello Orlando

Ai familiari superstiti viene riconosciuta la pensione di reversibilità in caso di decesso di un pensionato e la pensione indiretta in caso di decesso del lavoratore non ancora pensionato che ha perfezionato 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva o cinque anni di anzianità assicurativa e contributiva di cui almeno tre nei cinque anni precedenti il decesso. Entrambe decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di decesso, anche nel caso di domanda presentata tardivamente.

I superstiti che hanno diritto al trattamento pensionistico sono il coniuge o la persona unita civilmente, anche se divorziato ma titolare di un assegno divorzile, non passato a nuove nozze; la data di scioglimento del vincolo coniugale deve essere posteriore all'inizio dei versamenti contributivi del defunto.

Il trattamento spetta anche ai figli se minorenni alla data di decesso o, a prescindere dall'età, se inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso. I figli hanno comunque diritto al trattamento se studenti maggiorenni e fino a 21 anni, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa; l'età sale a 26 anni in caso di studenti universitari entro la durata legale del corso di studi. In assenza di coniuge e figli, o se gli stessi non hanno diritto alla pensio-

ne ai superstiti, l'assegno spetta ai genitori ultrasessantacinquenni dello scomparso, a suo carico e privi di pensione o, ancora, ai fratelli e alle sorelle se inabili al lavoro, a suo carico e senza un autonomo trattamento. I figli studenti o inabili mantengono il diritto alla pensione in caso di svolgimento di attività lavorativa a condizione che la stessa frutti un reddito annuo non superiore a pari a 1,3 volte il trattamento pensionistico minimo.

La pensione ai superstiti è pari a una quota percentuale della pensione liquidata o che sarebbe spettata al deceduto. Inoltre l'assegno previdenziale è cumulabile con redditi mappati dalla legge 335/1995 (si vedano le tabelle in pagina). Le limitazioni, con riduzioni fra il 25 e il 50%, non sono applicate se il beneficiario fa parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le quote

La percentuale di pensione riconosciuta ai superstiti

SUPERSTITE	PERCENTUALE
Coniuge	60%
Coniuge e 1 figlio oppure solo 2 figli	80%
Coniuge e 2 o più figli oppure solo 3 o più figli	100%
1 figlio	70%
1 genitore o 1 fratello/sorella	15%
2 genitori o 2 fratelli/sorelle	30%

Cumulabilità

Percentuale di riduzione della pensione ai superstiti in relazione ai loro redditi. Importi in euro, nel 2022

REDDITO*	RIDUZIONE
Fino a 20.449,26	nessuna
Oltre 20.449,26 fino a 27.265,68	25%
Oltre 27.265,68 fino a 34.082,10	40%
Oltre 34.082,10	50%

* valori in attesa di conferma da parte di Inps

3

GLI SCIVOLI

LO SCIVOLO ASSISTENZIALE

Proroga di un anno e platea più ampia per l'Ape sociale

Fabio Venanzi

La legge di Bilancio proroga per il 2022 la possibilità di accedere all'Ape sociale, ampliando la platea dei potenziali beneficiari. Introdotto per la prima volta nel maggio 2017, l'Ape sociale è destinato a diverse categorie di lavoratori.

Categorie beneficiarie

La prima include coloro che:

- si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 7 della legge 604/1966, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendenti per almeno 18 mesi;
- e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante;
- e sono in possesso di un'anzianità

contributiva di almeno 30 anni.

L'ulteriore requisito richiesto fino allo scorso anno, cioè di aver concluso la percezione della disoccupazione da almeno tre mesi, è stato soppresso dalla legge di Bilancio 2022.

La seconda categoria riguarda coloro che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, oppure un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Occorre essere in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni.

La terza categoria riguarda coloro che hanno un'invalidità pari o superiore al 74% e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni.

La quarta categoria riguarda i lavoratori dipendenti che, al momento della decorrenza dell'Ape sociale, svolgono una delle professioni defini-

LA PLATEA

Gli interessati

Esteso al 2022 dalla nuova legge di Bilancio, l'Ape sociale può essere chiesto da disoccupati, caregiver, invalidi e gravosi



te “gravose” (si veda la tabella) da almeno sette anni negli ultimi dieci; oppure svolgono da almeno sei anni negli ultimi sette attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni: requisito ridotto dal 2022 a 32 anni per alcune tipologie.

Le attività gravose si considerano svolte in via continuativa anche quando, nei sei anni precedenti la data di decorrenza dell’Ape, le stesse non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a 12 mesi e a condizione che le attività siano state svolte nel settimo anno precedente la decorrenza per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione.

Domanda e importo

In ogni caso, è richiesta un’età anagrafica minima di 63 anni. I requisiti contributivi sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni. La domanda potrà essere fatta anche da coloro che hanno perfezionato i requisiti negli anni precedenti il 2022 e che non hanno presentato la relativa istanza, nonché dai soggetti decaduti dal beneficio e che intendono inoltrare di nuovo la richiesta. I termini di presentazione sono il 31 marzo, il 15 luglio e il 30 novembre 2022.

Le domande saranno accolte in funzione delle risorse residue, necessarie a garantire il pagamento della prestazione. L’importo, non rivalutabile, è determinato in relazione alla rata mensile di pensione di vecchiaia spettante, calcolata al momento della domanda e non può essere superiore a 1.500 euro lordi, pagabile per 12 mensilità. Non sono riconosciuti gli assegni per il nucleo familiare.

Nel caso in cui la contribuzione do-

Le categorie agevolate

Attività lavorative che consentono l’accesso all’Ape sociale con 36 o 32 anni di contributi

CODICE ISTAT	ALMENO 36 ANNI DI CONTRIBUTI
2.6.4	Professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate
3.2.1	Tecnici della salute
4.3.1.2	Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate
5.3.1.1	Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali
5.4.3	Operatori della cura estetica
5.4.4	Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati
6 (eccetto 6.3.2.1.2)	Artigiani, operai specializzati, agricoltori
7.1.1	Conduttori di impianti e macchinari per l’estrazione e il primo trattamento dei minerali
7.1.2	Operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli
7.1.3 (eccetto 7.1.3.3)	Conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati
7.1.4	Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta
7.1.5	Operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica
7.1.6	Conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque
7.1.8.1	Conduttori di mulini e impastatrici
7.1.8.2	Conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali
7.2	Operai semiqualeficati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio
7.3	Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare
7.4	Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento
8.1.3	Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci
8.1.4	Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli
8.1.5.2	Portantini e professioni assimilate
8.3	Professioni non qualificate nell’agricoltura, nella manutenzione del verde, nell’allevamento, nella coltivazione e nella pesca
8.4	Professioni non qualificate nella manifattura, nell’estrazione di minerali e nelle costruzioni
ALMENO 32 ANNI DI CONTRIBUTI	
*	Operai edili
6.3.2.1.2	Ceramisti
7.1.3.3	Conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta

* Per gli operai edili, la classificazione Istat è molto ampia e non possibile estrarre i codici

vesse risultare accreditata in diverse gestioni previdenziali, ciascuna calcola il pro quota, in relazione ai rispettivi periodi di iscrizione. Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo rilevano i periodi assicurativi esteri maturati in Paesi dell'Unione europea, Svizzera, Stati appartenenti allo Spazio economico europeo o extracomunitari convenzionati con l'Italia.

Incompatibilità

Durante il periodo di percezione dell'Ape il lavoratore può avere redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8mila euro annui, importo che scende a 4.800 euro per gli autonomi. L'attivazione del diritto a pensione durante il godimento dell'Ape (si pensi a chi raggiunge i 64 anni di età avendo già perfezionato 38 anni di contributi e richiede la pensione quota 102) comporta la decadenza dalla prestazione.

I pubblici dipendenti, che fanno ricorso all'Ape, riscuoteranno i trattamenti di fine servizio e di fine rapporto al compimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia. Pertanto, un lavoratore che accede alla prestazione con 63 anni di età, dovrà attendere il compimento del sessantasettesimo anno (fino al 2024, da incrementare successivamente alla speranza di vita) e da tale epoca, decorreranno i 12 mesi di dilazione previsti dall'attuale normativa.

È bene che insieme all'istanza di certificazione dei requisiti di accesso all'Ape sociale venga presentata la domanda della prestazione stessa, onde evitare di perdere i ratei di trattamento spettanti. Il possesso della certificazione dà la possibilità di accedere all'Ape anche dopo il periodo di sperimentazione, sempreché sussistano tutti i requisiti. È necessaria la cessazione dell'attività lavorativa dipendente, autonoma e parasubordinata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INDENNITÀ FINO A CINQUE ANNI

Il contratto di espansione può limitare la pensione

Enzo De Fusco
Carmelo Fazio

Il contratto di espansione consente di lasciare l'attività lavorativa con 60 mesi di anticipo rispetto alla pensione di vecchiaia o anticipata.

I presupposti per l'attivazione di questo scivolo passano per la verifica di due requisiti del proprio datore di lavoro: il primo dimensionale; il secondo legato all'esistenza, su base aziendale, di un percorso di riorganizzazione ove si preveda, in tutto o in parte, una strutturale modifica dei processi finalizzata al progresso e allo sviluppo tecnologico dell'attività e all'esigenza di modificare le competenze professionali per il personale in organico mediante un loro più razionale impiego e con l'assunzione a tempo indeterminato di nuove professionalità.

Requisiti di accesso

Per quest'anno e il prossimo, la legge di Bilancio 2022 ha previsto l'accesso al contratto di espansione per gli addetti appartenenti ad aziende con almeno 50 unità lavorative, anche calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un'unica finalità produttiva o di servizi.

Lo scivolo è riservato esclusivamente ai lavoratori dipendenti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti o alle forme sostitutive o esclusive del-

l'assicurazione generale obbligatoria, gestite dall'Inps.

Possono aderire allo scivolo i lavoratori che:

- si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia e che abbiano maturato il requisito minimo contributivo di 20 anni;
- oppure si trovino a 60 mesi dalla possibilità di accedere alla pensione anticipata.

La modalità di adesione è normalmente definita negli accordi, ma deve presupporre un consenso scritto di non opposizione al licenziamento, cui segue, nella maggior parte dei casi, un accordo in sede sindacale o presso l'Ispettorato del lavoro, tramite il quale il datore può riconoscere anche la corresponsione di somme aggiuntive a fronte di rinunce legate al rapporto di lavoro.

Il dipendente, a fronte della risoluzione del rapporto e fino al raggiungimento del primo diritto a pensione, ha diritto a un importo mensile, comprensiva dell'indennità Naspi, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall'Inps.

Contributi e pensione

Qualora il primo diritto a pensione sia quello previsto per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto stesso, con esclusione del periodo già coperto dalla contribuzione figurativa per la Naspi a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro. Invece se lo scivolo accompagna alla pensione di vecchiaia, i contributi non vengono versati, quindi si matura un assegno di pensionamento più basso di quello che si otterrebbe continuando a lavorare e a versare i contributi.

Una volta raggiunta l'età per il trattamento di vecchiaia o il requisito minimo contributivo per quello anticipa-

to, Inps calcola la pensione definitiva sulla base dell'età effettiva di pensionamento e dei contributi nel frattempo eventualmente versati.

Ai fini dell'accertamento del requisito anagrafico e contributivo, si tiene conto degli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita previsti dall'articolo 12 del decreto legge 78/2010. Il 27 ottobre 2021 è stato approvato il decreto ministeriale in cui è stato disposto che per il biennio da gennaio 2023 a dicembre 2024 i requisiti pensionistici non sono ulteriormente adeguati agli incrementi della speranza di vita.

L'indennità sarà corrisposta fino al perfezionamento della prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata.

Il contratto di espansione è strutturato per evitare che variazioni normative vanifichino il diritto a percepire l'indennità che anticipa il trattamento previdenziale e poi il diritto a pensione. Infatti, in base all'articolo 41, comma 9, del decreto legislativo 148/2015, le leggi e gli altri atti aventi forza di legge, adottati dopo l'adesione del lavoratore al piano di scivolo, non possono in ogni caso modificare i requisiti per conseguire il diritto al trattamento pensionistico vigenti al momento dell'adesione. Una norma, dunque, per evitare nuovi esodati.

Per accompagnare i dipendenti verso la pensione, il datore di lavoro potrebbe usare in alternativa l'isopensione. In ogni caso per il lavoratore non cambierebbe nulla rispetto all'indennità netta da percepire durante il quinquennio.

Tuttavia, l'isopensione prevede che, durante lo scivolo, siano versati i contributi anche in favore di chi accede alla pensione di vecchiaia, garantendo in questo caso un assegno pensionistico più elevato rispetto a quello derivante dal contratto di espansione. Ne consegue che il trattamento pensionistico di vecchiaia risulterà un po' più generoso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ISOPENSIONE

L'azienda paga assegno mensile e contributi fino a sette anni

Antonello Orlando

L'isopensione è una forma di esodo aziendale che permette ai datori di lavoro di accompagnare al traguardo pensionistico coloro che sono prossimi al pensionamento di vecchiaia o anticipato.

Questa forma di prepensionamento comporta la sottoscrizione di un accordo sindacale di secondo livello ed è attivabile per tutti i dipendenti di aziende del settore privato con più di 15 addetti. Nato per offrire uno scivolo di durata massima di quattro anni, è stato successivamente potenziato e, anche per gli accordi sottoscritti nel 2022 e nel 2023, ha durata fino a sette anni.

L'isopensione accompagna i lavoratori che lasciano l'azienda verso la pensione di vecchiaia oppure quella anticipata se quest'ultima viene raggiunta prima, ma non può essere usata per accedere a quota 102 e a opzione donna. Inoltre l'Inps ha chiarito (con messaggio 2475/2017) che il minimo di anni di contributi necessario per la pensione a cui si accede attraverso isopensione non può essere ottenuto tramite il cumulo di quelli accantonati in più gestioni, per cui risultano utili quelli maturati in una sola. Di conseguenza, in caso di carriere frammentarie spalmate su più gestioni (perché ad esempio si è lavorato sia come dipendenti pubblici, sia privati), si potrebbe rendere necessario utilizzare

lo strumento della ricongiunzione onerosa fra gestioni Inps (legge 29/1979) o quella che include anche quanto versato alle Casse di previdenza dei professionisti (legge 45/1990).

Assegno mensile

Dal mese successivo la risoluzione del contratto di lavoro, l'azienda è tenuta al pagamento nei confronti dell'ex dipendente di un assegno mensile (detto isopensione) fino al mese precedente l'accesso a pensione. L'importo erogato è pari al valore della pensione maturata dall'interessato sino all'ultimo mese di permanenza in azienda, e viene pagato per 13 mensilità ogni anno, senza alcuna rivalutazione e senza l'eventuale riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare.

Oltre a riconoscere l'indennità economica all'ex dipendente, il datore di lavoro versa la relativa copertura contributiva, facendosi carico anche della quota del 9,19% che durante la vita lavorativa grava sul dipendente con trattenuta in busta paga. I contributi vengono versati sia che l'isopensione accompagni verso la pensione di vecchiaia che verso l'anticipata.

L'indennità mensile è completamente cumulabile con qualsiasi reddito di lavoro dipendente o autonomo e il lavoratore in isopensione non ha alcun obbligo di dare comunicazione di nuove attività né al precedente datore di lavoro né all'Inps.

Contributi

La copertura contributiva, calcolata applicando l'aliquota Ivs alla retribuzione media degli ultimi quattro anni antecedenti la risoluzione del contratto, consente all'ex dipendente di non aver alcun danno pensionistico derivante dall'uscita anticipata dal lavoro, in quanto l'azienda è obbligata a versare la contribuzione sino al mese precedente l'accesso alla pensione di vecchiaia o sino al raggiungimento della contribuzione necessaria per quella anticipata (fino al 2026 pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per

le donne). La circolare Inps 10/2019 ha infatti chiarito che la finestra mobile di tre mesi che si applica tra la maturazione del diritto e la decorrenza della pensione anticipata deve essere coperta solo dall'assegno mensile dell'isopensione, senza la contribuzione correlata.

Procedura

Per poter attivare lo scivolo pensionistico, l'impresa deve sottoscrivere un accordo con le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello aziendale, nel quale deve essere indicato il numero di lavoratori in esubero, la data entro la quale il programma di esodo deve terminare e il numero massimo di anni di accompagnamento alla pensione. L'accordo può prevedere sia una procedura di licenziamento collettivo secondo la legge 223/1991, basato però sulla vicinanza alla pensione quale unico criterio di scelta dei lavoratori, sia una libera adesione dei dipendenti con successiva risoluzione consensuale. Le oltre 300 aziende che hanno finora usato l'isopensione hanno unicamente fatto ricorso a questa seconda forma consensuale.

L'accordo di prepensionamento deve essere inoltrato all'Inps unitamente al modello SC77 con l'elenco dei candidati all'esodo. L'istituto provvede alla sua validazione, al controllo dell'effettivo organico aziendale e alla verifica dei requisiti pensionistici dei lavoratori che hanno manifestato la volontà di adesione, fornendo al datore delle certificazioni della data di accesso a pensione e sull'importo dell'isopensione mensile. Con la circolare 142/2021, Inps ha chiarito come la certificazione del requisito di pensione risulti provvisoria. In altri termini, all'approssimarsi della fine del periodo di isopensione, i lavoratori devono verificare se l'accesso effettivo al pensionamento avviene prima rispetto alla data prevista, in conseguenza degli effettivi adeguamenti dei requisiti alla variazione della speranza di vita che nel frattempo sono stati ufficializ-

zati. Considerando che l'intero onere finanziario dell'operazione è a carico dell'azienda, l'Inps, per evitare il rischio di insolvenza del datore di lavoro, richiede il pagamento in unica soluzione oppure rateizzato ma con una fidejussione bancaria a garanzia sull'importo complessivo degli oneri aziendali, maggiorati prudenzialmente del 15 per cento.

Una volta raggiunta l'età pensionabile, l'Inps calcola l'importo della pensione tenendo conto dei contributi versati durante l'isopensione e dell'età più elevata raggiunta dall'interessato (con applicazione di coefficienti di calcolo più vantaggiosi per quanto concerne la quota di assegno definita con il metodo contributivo).

Mentre la domanda di isopensione è inviata dall'azienda, quella di accesso a pensione definitiva deve essere presentata dal lavoratore. Non c'è alcun automatismo da parte dell'istituto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'esempio

Lavoratore nato nel luglio 1963 con 39 anni e 10 mesi di contribuzione al 31 dicembre 2021, quando ha lasciato l'azienda. La decorrenza della pensione di vecchiaia è prevista a gennaio 2028, al raggiungimento del requisito anagrafico di 67 anni e 6 mesi. mentre la decorrenza della pensione anticipata ordinaria è prevista per aprile 2025 con necessità di copertura contributiva fino a dicembre 2024. L'isopensione lo accompagna quindi alla pensione anticipata perché arriverà prima di quella di vecchiaia

Data uscita dall'azienda	31 dicembre 2021
Ingresso in isopensione	Gennaio 2022
Ultimo mese di contribuzione correlata	Dicembre 2024
Ultimo mese di isopensione	Marzo 2025
Decorrenza pensione anticipata ordinaria	Aprile 2025
Imponibile previdenziale medio ultimi 4 anni	45.000 €
Importo mensile lordo di isopensione	2.350 €
Importo mensile lordo assegno pensionistico nel mese di aprile del 2025	2.800 €

DURATA FINO A CINQUE ANNI

Assegno verso la pensione tramite i fondi bilaterali

Antonello Orlando

datori di lavoro di alcuni settori (tra cui credito, assicurazioni, credito cooperativo, Ferrovie dello Stato), tramite i fondi di solidarietà bilaterali creati dalla contrattazione collettiva, erogano l'assegno straordinario di integrazione al reddito, uno dei primi strumenti strutturati di prepensionamento.

È stato il decreto legislativo 148/2015 che, all'articolo 26, ha definito all'interno dei relativi strumenti di gestione sia alcune prestazioni a sostegno del reddito dei lavoratori per momenti limitati di riduzione delle attività produttive, sia strumenti di accompagnamento alla pensione. La legge di Bilancio 2022 fornisce nuovi stimoli, estendendo ai datori di lavoro con un solo dipendente il perimetro di operatività dei fondi e spingendo le parti sociali a crearne di nuovi.

Assegno ordinario o straordinario

L'articolo 26 del Dlgs 148/2015 ha riconosciuto alle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale la possibilità di stipulare accordi collettivi per costituire fondi di solidarietà bilaterali per i settori non protetti dalla normativa in materia di integrazione salariale, garantendo così copertura economica in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni in ma-

teria di Cig. I fondi di solidarietà possono, in aggiunta, erogare prestazioni integrative, in termini di importo e durata, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro o, solo in termini di importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente, nonché erogare assegni straordinari in caso di esodo agevolato, oltre a finanziare attività formative.

Qualora gli accordi per dare vita ai fondi vengano stipulati in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperti dal Fondo di integrazione salariale (Fis), i datori di lavoro coinvolti, a partire dalla data di decorrenza del nuovo fondo, rientrano nell'ambito di applicazione di quest'ultimo, non essendo più soggetti alla disciplina del Fis, tranne per quanto concerne la gestione delle prestazioni già deliberate. La legge di Bilancio 2022 ha previsto che i fondi bilaterali che non si adegueranno alle nuove prescrizioni, più vicine al modello della Cig, confluiranno dal 1° gennaio 2023 - ovvero dal 1° luglio 2023 nel caso di fondi costituiti nel corso degli anni 2020 e 2021 - nel Fis portando in dote anche i relativi contributi.

Requisiti e importo

Uno degli strumenti più diffusi e di maggior utilizzo tra quelli a disposizione dei fondi di solidarietà è rappresentato dall'assegno straordinario di sostegno al reddito, che consiste in una indennità economica finanziata dal datore di lavoro e corrisposta, ai lavoratori coinvolti nell'esodo aziendale, dal fondo fino alla maturazione del diritto pensionistico. I dipendenti devono maturare i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia o a quella anticipata entro un massimo di cinque anni dal momento dell'esodo.

Analogamente a quanto avviene per l'isopensione, il ricorso all'assegno straordinario richiede un accordo

sindacale preventivo in conseguenza del quale i dipendenti aderiscono al prepensionamento con cessazione del rapporto di lavoro. L'importo dell'assegno straordinario è spesso più alto rispetto a quello della isopensione perché, anche se in entrambi i casi i datori di lavoro versano una contribuzione correlata fino alla maturazione dei requisiti di pensione, il trattamento mensile dei fondi tiene conto già di tutta la contribuzione da erogare nel corso dello scivolo, mentre nel caso dell'isopensione l'importo corrisponde a quanto maturato al momento dell'esodo.

Redditi incompatibili

Inoltre va tenuto conto che gli statuti dei singoli fondi possono prevedere delle condizioni di incompatibilità, totale o parziale, con l'attività lavorativa, a differenza della isopensione o del contratto di espansione. In particolare, nel caso del credito o delle assicurazioni, l'assegno straordinario è incompatibile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti in concorrenza con il datore di lavoro esodante, vietando anche successivi contratti di collaborazione e di consulenza con lo stesso ex datore. In caso di mancato rispetto di tali regole, si decade dall'assegno e dalla contribuzione correlata.

Nel caso invece di altre attività, non in concorrenza con l'azienda esodante, l'assegno straordinario è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente entro la misura dell'ultima retribuzione mensile; superata tale soglia, sull'assegno straordinario viene operata una trattenuta corrispondente alla parte eccedente. Il lavoratore ha dunque l'onere di comunicare le attività svolte durante la percezione dell'assegno sia al datore di lavoro sia al fondo attraverso la sede Inps competente.

Quota 102 e riscatti

Il decreto legge 4/2019 ha escluso la possibilità di accedere a pensione in quota 100 tramite gli assegni straordinari già istituiti dai fondi bilaterali, ma ha previsto, successivamente, un assegno ad hoc parallelo alla sperimentazione della pensione anticipata con quota 100 che diventa ora esteso a quota 102, per cui le aziende possono accompagnare i dipendenti verso questa forma di pensionamento anticipato, comunque entro il 2022.

Il medesimo decreto, all'articolo 22, ha allargato una opzione già attiva per alcuni settori, riconoscendo, ai datori di lavoro rientranti nella disciplina di un fondo bilaterale, la possibilità di pagare direttamente al dipendente l'onere di riscatto della laurea o quello di ricongiunzione, così da consentire di maturare il diritto all'assegno straordinario, o direttamente i requisiti pensionistici senza dovere permanere nemmeno un mese nel fondo bilaterale. La circolare Inps 105/2019 ha chiarito le modalità pratiche di questa forma indiretta di riscatto o ricongiunzione, per la quale il datore di lavoro deve inviare alla sede Inps territorialmente competente per residenza del lavoratore la richiesta almeno quattro mesi prima della risoluzione del rapporto, con versamento del relativo onere in unica soluzione.

Va poi menzionato il più recente fondo bilaterale del comparto chimico-farmaceutico: il Tris è stato approvato con il decreto interministeriale del 4 dicembre 2020 ed è accessibile a tutti i lavoratori del settore, inclusi i dirigenti. Tale fondo è destinato a un comparto già presidiato dalla Cig, dunque provvederà ad aiutare il ricambio generazionale attraverso prepensionamenti quinquennali attraverso l'assegno straordinario di sostegno al reddito con meccanismi di riduzione di spesa dei datori di lavoro esodanti fondato sul cumulo con la Naspi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PREVIDENZA INTEGRATIVA

Con la Rita uno scivolo autofinanziato dal lavoratore

Claudio Pinna
Ciriaco Serluca

La Rita (rendita integrativa temporanea anticipata) consente ai lavoratori di ricevere dal fondo pensione di appartenenza l'erogazione di un importo ricorrente dal momento della cessazione dal servizio fino al raggiungimento dei requisiti per l'accesso alle prestazioni dell'Inps. Bisogna però essere in possesso di determinati requisiti.

La Rita può essere richiesta da tutti gli iscritti a un fondo pensione, non del tipo a prestazione definita, che raggiungano l'età anagrafica per il pensionamento di vecchiaia entro i cinque anni successivi e abbiano almeno venti anni di anzianità contributiva, alla data di presentazione della domanda di Rita, maturata presso i regimi obbligatori. In sostanza la rendita anticipata, attualmente può essere richiesta a partire dai 62 anni di età.

La prestazione consiste nell'erogazione frazionata di un capitale pari a tutto o a una parte del montante maturato. A tal proposito occorre ricordare che, al pensionamento, la prestazione del fondo può essere richiesta sotto forma di capitale sino a un massimo che in genere è pari al 50 per cento. Ebbene, ai fini dell'applicazione di tale percentuale non rileva la parte di prestazione percepita a titolo di Rita. Ciò

significa che se, per esempio, da un montante iniziale di 200mila euro abbiamo richiesto una Rita di 80mila euro, quando arriviamo al pensionamento, dei rimanenti 120mila euro se ne può chiedere la liquidazione sotto forma di capitale fino a 100mila euro (la metà degli iniziali 200mila euro e non dei 120mila residui). La rendita anticipata può anche essere erogata a favore degli iscritti che si trovano in un periodo di inoccupazione di almeno 24 mesi e a meno di dieci anni dalla maturazione dell'età anagrafica stabilita per il pensionamento di vecchiaia. In questo caso, la prestazione può essere richiesta a partire dai 57 anni di età.

La tassazione segue le regole generali della previdenza complementare e quindi gli importi corrisposti sono soggetti a un'aliquota del 15% che viene ridotta dello 0,30% per ogni anno di iscrizione al fondo successivo al quindicesimo, fino a raggiungere un'imposizione minima del 9%, sotto cui non si può scendere.

Nel corso dell'erogazione, la posizione individuale rimane in gestione presso il fondo pensione e l'importo erogato è rivisto sulla base dei rendimenti (positivi o negativi) maturati. Di norma in questa fase le somme accumulate sono impiegate presso la linea di investimento meno rischiosa, ma l'iscritto può decidere di destinare la posizione maturata presso un altro comparto.

La periodicità di erogazione è decisa dai fondi pensione. Covip ritiene che possa essere corrisposta con frequenza non oltre i tre mesi, ma in ogni caso debbono essere previste almeno due rate (per evitare che tutta la posizione sia erogata sotto forma di capitale).

Il possesso dei requisiti per la maturazione della prestazione viene verificato dai fondi pensione stessi attraverso l'estratto conto rilasciato dal casellario dei lavoratori attivi o mediante quelli dei diversi enti di previdenza.

Investimento di lungo periodo

Il punto cruciale è che la Rita deve essere finanziata, e in maniera adeguata. Altrimenti le prestazioni maturate risulteranno così contenute che lo strumento rimarrà inutilizzato. Infatti finanziare cinque o dieci anni di rendita anticipata in maniera da avere prestazioni adeguate non è un'impresa del tutto semplice.

I risultati, contenuti nella tabella pubblicata in questa pagina, sono evidenti. Se ci si iscrive presto a un fondo pensione, si ottengono prestazioni presumibilmente in linea con le proprie esigenze. Più si ritarda, più le prestazioni diventano irrisorie.

E questo solo per poter anticipare il pensionamento, cioè utilizzando per la Rita tutto il montante accumulato. Non

anche per integrare le prestazioni erogate dall'Inps che in tanti casi potrebbero non risultare tali da consentire ai lavoratori di mantenere lo stesso tenore di vita anche dopo la cessazione definitiva dell'attività lavorativa.

A tal fine, però, non bisogna dimenticare che, con il metodo contributivo, ritardare il pensionamento, anche in assenza di contribuzione aggiuntiva, consente di ottenere una prestazione più elevata. E questo potrebbe essere un approccio da valutare attentamente per il domani. Ritardare il pensionamento e attendere, sino a quando la pensione pubblica risulterà adeguata. Nel frattempo, anticipare la cessazione dal lavoro richiedendo la Rita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quanto vale la rendita anticipata

Alcuni esempi di importo ottenibili con la rendita integrativa temporanea anticipata, utilizzando tutta la posizione individuale maturata. Prima iscrizione all'Inps a 25 anni, con retribuzione lorda di 15.000 euro. Incremento retributivo costante durante la vita lavorativa fino a 60, poi nessun incremento. L'iscrizione al fondo pensione avviene il 1° gennaio 2007 o alla data di assunzione, se successiva. Il contributo al fondo pensione è pari al 10% della retribuzione annua lorda, Tfr incluso. Rendimento degli investimenti pari al 2% annuo in termini reali. Importi in euro attuali

Età al 1° gennaio 2022	1 25 anni			2 35 anni			3 45 anni			4 55 anni		
Età prevista di pensionamento di vecchiaia	71 anni			69 anni e 11 mesi			69 anni e 2 mesi			68 anni e 4 mesi		
Ultima retribuzione annua lorda	30.000	75.000	150.000	30.000	75.000	150.000	30.000	75.000	150.000	30.000	75.000	150.000
Età di decorrenza della Rita	68 anni			66 anni e 11 mesi			66 anni e 2 mesi			65 anni e 4 mesi		
Prima Rita annua lorda	45.292	81.338	133.517	44.308	78.236	126.957	39.788	72.799	119.894	28.527	57.702	100.288
Prima Rita annua lorda (in % ultima Ral)	151%	108%	89%	148%	104%	85%	133%	97%	80%	95%	77%	67%
Età di decorrenza della Rita	66 anni			64 anni e 11 mesi			64 anni e 2 mesi			63 anni e 4 mesi		
Prima Rita annua lorda	25.145	44.325	71.701	24.572	42.518	67.880	21.930	39.322	63.704	15.387	30.555	52.324
Prima Rita annua lorda (in % ultima Ral)	84%	59%	48%	82%	57%	45%	73%	52%	42%	51%	41%	35%

Fonte: Elaborazioni Aon

4

COSTRUIRE
LA PENSIONE

LE ALIQUOTE NELLE VARIE GESTIONI

I contributi da versare non sono uguali per tutti i lavoratori

Fabio Venanzi

L'importo della pensione è sempre più in stretta correlazione con le contribuzioni versate durante la vita lavorativa. Tale concetto rispecchia la modalità di calcolo delle pensioni integralmente (o con quote) contributive. Infatti, l'importo dei contributi versati durante la fase di "accumulo", viene restituito sotto forma di pensione, trasformando il cosiddetto montante (dato dai versamenti del lavoratore e del datore di lavoro, ove presente) in quote di pensione, attraverso l'applicazione di coefficienti legati all'età posseduta dal lavoratore al momento del pensionamento.

Ormai il metodo contributivo si applica a tutti i lavoratori su tutta la vita contributiva o pro rata, cioè da una determinata data in poi, vale a dire da quando si è deciso di applicare tale sistema anche a chi in precedenza era soggetto al metodo retributivo. Tuttavia non esiste un'aliquota contributiva valida per tutti, anzi, ne esiste più di una, in base alla gestione previdenziale in cui si è iscritti e addirittura più aliquote anche nella singola gestione.

Una considerazione di massima che può essere fatta è che le aliquote complessive dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori (composta da una parte a carico del lavoratore stesso e da un'altra a carico dell'azienda) sono più elevate di quelle dei lavoratori autonomi.

Dipendenti

Per i pubblici dipendenti, l'aliquota è del 32,65% (di cui 8,85 a carico dipendente) per gli iscritti agli ex Istituti di previdenza (Cpdel, Cps, Cpi e Cpug) mentre è del 33% (di cui 8,80 a carico dipendente) per gli iscritti alla Cassa Stato.

Per i dipendenti del settore privato, l'aliquota che generalmente viene applicata è anch'essa del 33%, salvo comparti specifici, a cui si aggiungono le cosiddette contribuzioni minori, volte al finanziamento di altri istituti giuridici, come la Naspi.

Qualora previsto, sia ai dipendenti del comparto privato che di quello pubblico si applica il massimale contributivo (pari a 104.807 euro di reddito all'anno), al superamento del quale né il datore di lavoro né il lavoratore devono versare contribuzione ai fini pensionistici sulla quo-

DIPENDENTI

Onere ripartito

I contributi versati dai lavoratori subordinati, ma anche dai collaboratori, sono in parte a loro carico e in parte al datore di lavoro



ta di reddito eccedente.

Per le figure di vertice del servizio sanitario nazionale (direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo), il massimale contributivo è pari a 191.048 euro, ma se sono destinatarie di un sistema contributivo, il massimale che opera è di 104.807 euro. Dal 2021, per effetto del Dl 44/2021, gli stessi limiti si applicano anche ai direttori scientifici degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

L'aliquota dell'1% aggiuntiva scatta al superamento del primo tetto pensionabile, pari a un reddito di 48.184 euro annui.

Artigiani e commercianti

Per gli iscritti alla gestione speciale dei lavoratori autonomi, il reddito minimale, per l'anno 2022, dovrebbe attestarsi a 16.212 euro annui (in attesa dell'ufficializzazione da parte dell'Inps). Costoro devono versare i contributi corrispondenti a tale reddito e relativa aliquota applicata anche se, nell'intero anno di attività, guadagnano di meno. Così facendo maturano comunque un anno di anzianità previdenziale.

L'aliquota, destinata al finanziamento della pensione, è pari al 24% per i titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore a 21 anni, mentre si ferma al 22,80% per coadiuvanti e coadiutori di età non superiore a 21 anni. Per tali categorie si assiste a un incremento di 0,45 punti percentuale rispetto al 2021. Per redditi superiori a 48.184 euro, l'aliquota è maggiorata di un ulteriore punto percentuale. Per i lavoratori destinatari di un sistema pensionistico misto, la contribuzione è dovuta fino a un massimale annuo di 80.307 euro. Per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, il massimale annuo è pari a 104.807 euro. Per gli iscritti alla gestione commercianti, le aliquote devono essere maggiorate dello 0,48%, destinato al finanziamento dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale (per lo 0,46%) mentre la restante parte è devoluta alla gestio-

ONERI VARIABILI

Principali aliquote pensionistiche nelle diverse gestioni

- Dipendenti privati: 33%
- Dipendenti pubblici: 32,65-33%
- Artigiani e commercianti: 22,80-24,00%
- Professionisti gestione separata: 24-25%
- Collaboratori: 33%

ne dei contributi e delle prestazioni previdenziali della stessa gestione. Per periodi di attività inferiori all'anno, il minimale deve essere rapporto su base mensile. Per tutti gli iscritti, si aggiunge il contributo maternità pari a 7,44 euro annui. I contributi sono ridotti del 50% se dovuti da artigiani ed esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni Inps.

Coloro che esercitano l'attività di affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo iscritti alla gestione commercianti non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito, essendo tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale calcolati sull'effettivo reddito, maggiorato della contribuzione dovuta per le prestazioni di maternità (0,62 euro mensili). Per espressa previsione normativa, in assenza di reddito imponibile ai fini fiscali, oppure in presenza di un reddito inferiore al minimale, è preso in considerazione, per ciascun anno, un reddito pari al predetto minimale.

Gestione separata

Per gli iscritti alla gestione separata Inps, titolari di partita Iva e non iscritti ad altra forma di previdenza e non pensionati, l'aliquota pensionistica è pari al 25%, a cui si aggiunge uno 0,72% quale aliquota contributiva aggiuntiva a tutela della maternità, alla degenza ospedaliera, alla malattia, al congedo parentale e per il finanziamento degli assegni per il nucleo familiare. Dal 2021 si aggiunge una ulteriore aliquota, volta al fi-

nanziamento dell'Isco, che dallo 0,26% (2021) sale allo 0,51% (2022). Complessivamente, si versa il 26,23 per cento. L'Isco è stata istituita dalla legge 178/2020, per il triennio 2021/2023, quale indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa.

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l'aliquota della gestione separata è confermata al 24 per cento.

Per i collaboratori e figure assimilate, non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-coll, l'aliquota complessiva supera il 35% considerando il 33% destinata a montante contributivo, lo 0,72% a tutela della maternità e l'aliquota per il finanziamento della Dis-coll. Per le stesse figure, per le quali non è prevista la Dis-coll, l'aliquota complessiva è del 33,72 per cento. La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi.

Per i professionisti iscritti alla Gestione separata, l'onere contributivo è a carico degli stessi e il versamento, tramite modello F24 telematico, deve essere eseguito entro il termine delle scadenze fiscali. Poiché la gestione separata eroga prestazioni interamente contributive, i lavoratori che vi sono iscritti, al superamento del massimale contributivo – pari a 104.807 euro annui – non sono più tenuti al versamento dei contributi ai fini pensionistici oltre tale soglia. Il minimale è stimato in 16.212 euro annui. Tuttavia, qualora il versamento venga eseguito su un imponibile inferiore, ai fini del calcolo dell'anzianità utile ai fini del diritto a pensione, l'Inps riproporzionerà l'annualità ai mesi contribuiti, a differenza di quanto previsto per artigiani e commercianti.

A titolo esemplificativo, se un lavoratore non assicurato presso altre gestioni, versasse sul reddito imponibile, pari a 10 mila euro, senza rispettare il minimale, sull'estratto contributivo della gestione sepa-

MAGGIORAZIONE PER DISOCCUPAZIONE

Attività soggette all'aliquota aggiuntiva per Dis-coll

- Amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps, non titolari di partita Iva e non pensionati;
- tutte le collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto;
- dottorati di ricerca
- titolari di assegno e borsa di studio.

Attività escluse

- Componenti di commissioni e collegi;
- amministratori di enti locali;
- venditori porta a porta;
- rapporti occasionali autonomi;
- associati in partecipazione;
- medici in formazione specialistica.

rata, si vedrà valorizzare soltanto sette mesi. Infatti, $10.000/16.212 \times 12 = 7,40$ troncato a sette mesi. L'Inps effettua tale controllo sulla base dei versamenti effettuati. Pertanto, per gli iscritti alla gestione separata, affinché l'intera annualità possa essere considerata utile ai fini pensionistici, è necessario il rispetto del minimale. I beneficiari dell'Isco, considerato che per accedervi devono avere avuto una riduzione consistente del reddito e lo stesso non deve essere superiore a 8.145 euro, si vedranno applicare tale riproporzionamento in quanto versano meno del minimale.

Casse dei professionisti

L'adeguamento dei valori minimi e massimi viene effettuato annualmente, anche dalle Casse professionali istituite in base ai decreti legislativi 509/1994 e 103/1996, ove contribuiscono i liberi professionisti iscritti ad Albo. Tuttavia, stante la specificità e l'autonomia delle stesse, l'adeguamento avviene con proprie delibere, approvate dai ministeri del Lavoro e dell'Economia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'IMPORTO

Retribuzione e contributi determinano l'assegno

Claudio Pinna
Ciriaco Serluca

Il calcolo dell'importo della pensione è disciplinato principalmente dal decreto legislativo 502/1992 (riforma Amato), dalla legge 335/1995 (riforma Dini) e dalla legge 214/2011 (riforma Monti-Fornero). Tali norme stabiliscono l'applicazione dei due metodi di calcolo che il legislatore ha introdotto nel corso del tempo: quello retributivo e quello contributivo. Il metodo retributivo, in generale, prevede il calcolo della prestazione sulla base delle retribuzioni percepite in un periodo, più o meno lungo, precedente il pensionamento. Il metodo contributivo, invece, fa riferimento a tutti i contributi versati.

I due metodi sono applicati sulla base dell'anzianità contributiva maturata dal lavoratore al 31 dicembre 1995 e al 31 dicembre 2011. Il metodo retributivo, infatti, non risulta applicato affatto per tutti gli iscritti all'Inps per la prima volta dopo il 31 dicembre 1995. Nei loro confronti tutta la prestazione è calcolata con il metodo contributivo. Per i dipendenti, in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, i due metodi di calcolo vengono utilizzati a seconda degli anni di contributi maturati a tale data. A chi ha un'anzianità almeno pari a 18 anni, si applica il metodo misto della riforma Monti-Fornero. Per

chi ha meno di 18 anni, il calcolo avviene attraverso il metodo misto della riforma Dini. La riforma Monti-Fornero prevede che il metodo retributivo sia applicato per le anzianità maturate sino al 31 dicembre 2011. Per le successive, il calcolo è effettuato sulla base del metodo contributivo. La riforma Dini, invece, stabilisce che il metodo retributivo sia applicato alle anzianità maturate sino al 31 dicembre 1995; il contributivo per quelle maturate dopo.

Le anzianità contributive da considerare per il calcolo della prestazione finale sono quelle relative a tutti i periodi in cui sono stati versati o accreditati contributi (periodi di riscatto, figurativi, volontari, eccetera) sino a un massimo di 40 anni per il metodo retributivo. Per le modalità di applicazione del metodo misto possono anche essere utilizzati i periodi di iscrizione ai sistemi di previdenza pubblica maturati all'estero.

La retribuzione di riferimento

La prima fase del calcolo è rappresentata dall'individuazione della retribuzione media finale. La media, cioè, delle retribuzioni percepite in un determinato periodo che costituisce poi il punto di partenza per l'applicazione della formula stabilita dal metodo di calcolo.

Per i dipendenti del settore privato, tale periodo è di cinque anni per le anzianità maturate sino al 31 dicembre 1992. Ciò significa che vengono recuperate le retribuzioni percepite in ciascuno dei cinque anni precedenti la data di pensionamento e si procede al calcolo di una retribuzione annua lorda media. In caso di buchi contributivi nel quinquennio, si procede a ritroso, considerando le retribuzioni percepite prima.

Per le anzianità maturate dopo il 1992, il periodo lungo il quale viene determinata la media finale dipende dall'anzianità maturata dal lavoratore,

sempre al 31 dicembre 1992:

- con una anzianità pari ad almeno 15 anni il periodo preso come riferimento è dieci anni;
- con meno di 15 anni, il periodo è pari a cinque anni più tutto il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1993 e la data di pensionamento;
- se non c'è anzianità contributiva al 31 dicembre 1992, la media è calcolata lungo tutto il periodo di attività lavorativa prestata.

In genere, al crescere del periodo preso come riferimento, la retribuzione media finale è destinata a ridursi, in quanto il calcolo tende a includere i livelli retributivi percepiti all'inizio della carriera lavorativa, generalmente più contenuti. Se troppo contenute, per non penalizzare eccessivamente il lavoratore, alcune retribuzioni possono essere escluse. Infatti possono non essere considerate quelle che risultano essere inferiori al 20% della retribuzione media finale. Al massimo, però, se ne eliminano quelle più contenute percepite lungo un periodo non oltre il 25% di quello previsto come riferimento per il calcolo della retribuzione media finale.

Le retribuzioni annue incluse nel calcolo della retribuzione media finale sono soggette a rivalutazione dall'anno in cui sono state percepite sino a quello immediatamente precedente l'anno di pensionamento. La rivalutazione ha l'obiettivo di effettuare il calcolo della retribuzione media finale utilizzando dati retributivi sostanzialmente equivalenti in valore reale, tutti all'incirca relativi al momento del pensionamento.

Le modalità attraverso le quali avviene la rivalutazione delle retribuzioni percepite negli anni precedenti il pensionamento sono differenti a seconda se il calcolo della retribuzione media finale si riferisce alle anzianità maturate sino al 31 dicembre 1992 (lungo un peri-

Le retribuzioni medie

QUOTA A

Metodo retributivo: esempio di calcolo al 30 giugno 2021 della retribuzione media finale per la quota di pensione relativa alle anzianità maturate sino al 31 dicembre 1992. *Importi in euro*

ANNO	RETRIBUZIONE PENSIONABILE	COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE DELLE RETRIBUZIONI	RETRIBUZIONE RIVALUTATA
2021*	32.500	1,0000	32.500
2020	63.107	1,0000	63.107
2019	61.269	1,0000	61.269
2018	59.484	1,0050	59.782
2017	57.752	1,0161	58.682
2016*	28.035	1,0272	28.797
Totale			304.137
Retribuzione media finale: $304.137 : 5 = 60.827$			

Nota: (*) metà anno

QUOTA B

Metodo retributivo: esempio di calcolo al 30 giugno della retribuzione media finale per la quota di pensione relativa alle anzianità maturate dopo il 1992 da un pensionato con almeno 15 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992. *Importi in euro*

ANNO	RETRIBUZIONE PENSIONABILE	COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE DELLE RETRIBUZIONI	RETRIBUZIONE RIVALUTATA
2021*	32.500	1,0000	32.500
2020	63.107	1,0000	63.107
2019	61.269	1,0100	61.882
2018	59.484	1,0250	60.972
2017	57.752	1,0463	60.426
2016	56.070	1,0681	59.888
2015	54.437	1,0784	58.704
2014	52.851	1,0886	57.534
2013	51.312	1,1010	56.494
2012	49.817	1,1239	55.990
2011*	24.183	1,1685	28.258
Totale			595.754
Retribuzione media finale: $595.754 : 10 = 59.575$			

Nota: (*) metà anno. Fonte: elaborazione Aon

odo di cinque anni) oppure successivamente (lungo un periodo più prolungato, sino anche a tutta la vita lavorativa prestata). Nel primo caso, infatti, la rivalutazione è determinata utilizzando la variazione dell'indice del costo della vita valevole per l'applicazione della scala mobile tra l'anno di percezione della retribuzione e quello antecedente il pensionamento. Nel secondo caso la variazione considerata è quella evidenziata dall'indice pubblicato dall'Istat per la misurazione dell'evoluzione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e incrementato di un punto percentuale in ciascun anno.

Un esempio di calcolo della retribuzione media finale relativa alle anzianità maturate sino al 31 dicembre 1992 è riportato nelle tabelle pubblicate nella pagina precedente.

Le quote di pensione

Una volta calcolata la retribuzione media finale, il passo successivo è quello di determinare la quota di prestazione maturata dal lavoratore per ciascun anno di anzianità contributiva. Anche tale quota dipende dal periodo nell'ambito del quale è stato prestato il relativo anno di servizio, se prima o dopo il 1992.

Più in particolare, per tutte le anzianità contributive maturate, la quota di prestazione annua è determinata suddividendo la retribuzione media finale in fasce e riconoscendo a ciascuna una determinata aliquota di rendimento. La prima fascia di retribuzione pensionabile è quella determinante ai fini del calcolo ed è stabilita dall'Inps ogni anno. Le ulteriori fasce sono individuate in valore percentuale rispetto alla prima. Un esempio del calcolo della quota annua di prestazione che un lavoratore, nell'ambito del metodo retributivo, può maturare in relazione alle anzianità maturate prima del 1° gennaio 1993 e successivamente, è ri-

L'importo della pensione

QUOTA DI PENSIONE ANNUA RELATIVA ALLE ANZIANITÀ MATURATE SINO AL 1992

Importi in euro

FASCE DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE	SUDDIVISIONE PER FASCE DELLA RETRIBUZIONE MEDIA FINALE	ALIQUOTE ANNUE DI RENDIMENTO	PENSIONE ANNUA CORRISPONDENTE
0 - 47.379	47.379	2,00%	947
47.380 - 63.014	13.448	1,50%	202
63.015 - 78.649	0	1,25%	0
oltre 78.649	0	1,00%	0
Totale	60.827		1.149

QUOTA DI PENSIONE ANNUA RELATIVA ALLE ANZIANITÀ MATURATE DOPO IL 1992

Importi in euro

FASCE DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE	SUDDIVISIONE PER FASCE DELLA RETRIBUZIONE MEDIA FINALE	ALIQUOTE ANNUE DI RENDIMENTO	PENSIONE ANNUA CORRISPONDENTE
0 - 47.379	47.379	2,00%	947
47.379 - 63.014	12.196	1,60%	195
63.014 - 78.649	0	1,35%	0
78.649 - 90.020	0	1,10%	0
oltre 90.020	0	0,90%	0
Totale	59.575		1.143

IMPORTO TOTALE

PERIODO DI RIFERIMENTO	ANNI DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA	QUOTA PENSIONE ANNUA MATURATA	PENSIONE TOTALE
Sino al 1992	16	1.149	18.384
Dal 1993 al 2011	19	1.143	21.717
Totale	35		40.101

Fonte: elaborazione Aon

portato nelle tabelle a fianco.

L'ultimo passaggio è la verifica delle anzianità contributive maturate dal lavoratore con riferimento ai periodi sino al 31 dicembre 1992 e, successivamente, sino al 31 dicembre 2011 e rapportarle alle due quote di prestazione annua determinate. A titolo puramente indicativo, utilizzando i calcoli effettuati in precedenza la quota retributiva della pensione con decorrenza al 1° luglio 2021 di un lavoratore sarebbe di 40.101 euro annui (ultima tabella della pagina precedente).

Metodo contributivo

Con il metodo contributivo la pensione finale viene calcolata sulla base di tutti i contributi. Ogni anno si considera la retribuzione annua imponibile ai fini contributivi che viene moltiplicata per la relativa aliquota di finanziamento prevista, determinando nella sostanza i contributi versati a favore del lavoratore da considerare per il finanziamento della prestazione pensionistica. Occorre rilevare come, nell'applicazione del metodo contributivo puro (quello cioè ad esempio previsto nei confronti dei lavoratori privi di anzianità contributiva antecedente il 1° gennaio 1996), la retribuzione annua soggetta a contribuzione sia limitata a un massimale che quest'anno è pari a 104.807 euro (in attesa di ufficializzazione Inps).

Per i lavoratori dipendenti l'aliquota attualmente stabilita è pari al 33 per cento. I contributi sono quindi accreditati nella posizione personale del lavoratore e vengono rivalutati annualmente. La rivalutazione è riconosciuta esclusivamente al montante dei contributi accantonato al 31 dicembre dell'anno precedente (nella sostanza ai contributi rivalutati versati in passato) e non alla contribuzione effettuata nell'anno. La rivalutazione è commisurata alla variazione media annua del Prodotto interno lordo (Pil) italiano

calcolata nel quinquennio precedente. Nel 2014 per la prima volta tale media è risultata negativa.

L'effetto è stato sterilizzato e i montanti contributivi maturati non sono stati soggetti alla riduzione che l'applicazione letterale della norma avrebbe comportato. La legge 109/2015 ha infatti stabilito che il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo non possa essere inferiore a uno, salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive. Nessuna riduzione sarà quindi apportata ai montanti contributivi maturati. La stessa legge ha anche stabilito che, in sede di prima applicazione, non sarebbe stato effettuato alcun recupero.

Al pensionamento, il montante dei contributi maturati viene convertito in pensione applicando una serie di coefficienti stabiliti per legge che dipendono dall'età del lavoratore alla cessazione dal servizio e, a parità di montante, determinano una pensione più alta per chi è più anziano. L'idea di fondo, infatti, è che si debba riconoscere una prestazione equivalente in termini finanziari ai contributi e quindi l'assegno è più basso per chi si presume che lo incasserà per più tempo.

I coefficienti di conversione sono rivisti periodicamente per tener conto dell'evoluzione della sopravvivenza media della popolazione italiana (speranza di vita) e sono applicati sull'intero montante contributivo maturato al momento del pensionamento e non gradualmente in relazione alle quote accumulate successivamente alla loro entrata in vigore. Un esempio del calcolo del montante contributivo maturato al 30 giugno 2021 da un lavoratore iscritto per la prima volta all'Inps al 1° gennaio 1996 e che abbia sempre percepito un livello retributivo corrispondente alla massima retribuzione pensionabile e contributiva stabilita di anno in anno è riportato

nella tabella di pagina 48.

A titolo sempre puramente indicativo, la pensione finale di un lavoratore che abbia maturato all'età di 67 anni il montante finale indicato nell'esempio presentato, e decida di pensionarsi, sarebbe calcolata dividendo tale montante per il coefficiente/divisore pari a 17,938, determinando quindi così una pensione finale annua lorda di 51.531 euro. Lo stesso montante, utilizzato per una persona di 62 anni di età, a cui corrisponde un coefficiente di trasformazione pari a 20,965, avrebbe comportato un importo della pensione annua pari a 44.091, con una diminuzione di circa il 15 per cento.

Metodo misto

Nei confronti della maggior parte dei lavoratori che si sono pensionati a partire dal 2012, e che si pensioneranno nel corso dei prossimi anni, i due metodi di calcolo verranno applicati entrambi. Come già accennato in precedenza, infatti, la riforma Dini e poi la riforma Monti-Fornero hanno previsto un periodo nel corso del quale, a seconda delle caratteristiche personali viene applicato il cosiddetto metodo misto.

Il metodo retributivo viene utilizzato per le anzianità maturate sino a una certa data. Successivamente viene invece utilizzato il metodo contributivo. Le modalità di applicazione sono esattamente quelle già descritte in precedenza.

L'unica principale differenza deve essere tenuta in considerazione per il metodo contributivo. Nella sua applicazione pura infatti, come già accennato, il sistema prevede la presenza di un massimale di retribuzione pensionabile e contributiva. Massimale che viceversa non risulta essere presente nell'ambito del calcolo della quota contributiva richiesta per la determinazione della prestazione individuata attraverso il metodo misto.

In tal caso, infatti, tutta la retribuzione percepita nell'anno, senza alcuna limitazione, viene considerata per il calcolo del contributo e quindi della prestazione finale.

Con un significativo impatto ovviamente sulla copertura finale garantita dal sistema pensionistico pubblico, che risulta essere nettamente più elevata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalla retribuzione al montante

Esempio di un lavoratore che ha sempre versato i contributi su una retribuzione corrispondente al massimale contributivo vigente anno per anno. *Importi in euro*

ANNO	CONTRIBUTI ACCREDITATI	COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE	MONTANTE CONTRIBUTIVO
1996	22.497	-	22.497
1997	23.374	1,055871	47.128
1998	23.772	1,053597	73.426
1999	24.200	1,056503	101.774
2000	24.587	1,051781	131.631
2001	25.226	1,047781	163.146
2002	25.907	1,043698	196.183
2003	26.529	1,041614	230.876
2004	27.192	1,039272	267.135
2005	27.736	1,040506	305.692
2006	28.208	1,035386	344.717
2007	28.772	1,033937	385.187
2008	29.261	1,034625	427.785
2009	30.197	1,033201	472.185
2010	30.409	1,017935	511.063
2011	30.895	1,016165	550.219
2012	31.729	1,011344	588.190
2013	32.681	1,001643	621.838
2014	33.041	1,000000	654.878
2015	33.107	1,005058	691.297
2016	33.107	1,004684	727.642
2017	33.107	1,005205	764.537
2018	33.471	1,013478	808.312
2019	33.839	1,018254	856.906
2020	34.008	1,019199	907.366
2021*	17.004	1,000000	924.370

Nota (*) metà anno. Fonte: elaborazione Aon

PENSIONE UNIFICATA

I segmenti di contributi possono essere sommati

Fabio Venanzi

A differenza delle generazioni precedenti, le persone che si sono immesse nel mercato del lavoro negli ultimi venti anni, a causa della sua volatilità, potrebbero avere al momento del pensionamento le contribuzioni accreditate in diverse gestioni previdenziali. Ciò potrebbe comportare la necessità di valutare talune operazioni volte alla ricongiunzione delle contribuzioni accreditate nel corso della vita lavorativa, oppure a fare ricorso ad altri istituti giuridici come la totalizzazione e il cumulo che, a differenza della prima, si esercitano soltanto al momento della presentazione della domanda di pensione.

Ricongiunzione più costosa

La norma cardine che disciplina l'istituto della ricongiunzione è la legge 29/1979, esercitabile dai lavoratori dipendenti in possesso di contribuzione presso le gestioni Inps sostitutive, esclusive ed esonerative dell'Assicurazione generale obbligatoria (Ago) mediante trasferimento delle stesse presso quest'ultima.

In alternativa, il dipendente iscritto alle forme sostitutive, esclusive o esonerative può chiedere che l'eventuale contribuzione accreditata presso l'Ago venga trasferita nella forma ove risulti iscritto al momento della presentazione della domanda oppure presso la gestione nella quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versa-

ta in costanza di attività lavorativa. Tali operazioni sono teoricamente onerose, in quanto in capo all'interessato viene posto il 50% della differenza tra la riserva matematica e i contributi da trasferire (questi ultimi maggiorati del 4,5% quale interesse annuo in capitalizzazione composta). Maggiore è l'importo dei contributi da trasferire e minore è l'onere richiesto al lavoratore. Nella ipotesi in cui la contribuzione da trasferire, maggiorata degli interessi, dovesse risultare superiore alla riserva matematica nessun onere verrà richiesto all'interessato, ma l'eventuale eccedenza a credito rimane acquisita nella gestione accentrante.

Con il perfezionamento della ricongiunzione, in sede di liquidazione del trattamento pensionistico, è determinato un importo sull'intera anzianità contributiva come se tutti i periodi fossero stati accumulati nella gestione ove è stato effettuato il trasferimento.

Richiesta durante la vita lavorativa

Di solito, la domanda di ricongiunzione si può presentare una sola volta, salvo che il richiedente non possa far valere, successivamente alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno 10 anni, di cui almeno cinque di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa. Una seconda domanda di ricongiunzione può essere presentata anche prima dei 10 anni, ma solo all'atto del

LE TIPOLOGIE DI GESTIONE

Sostitutive

Fondo trasporti, fondo elettrici, fondo telefonici, fondo volo, fondo dazio, Inpdai, Enpals, Inpgi1

Esclusive

Inpdap, Ipost, Ferrovie dello Stato

Esonerative

enti creditizi

pensionamento e nella stessa gestione nella quale era stata precedentemente accentrata la posizione assicurativa.

La ricongiunzione può portare benefici economici al calcolo pensionistico nell'ipotesi in cui, per effetto della stessa, il lavoratore muti il sistema di calcolo. Tuttavia, ogni caso è a sé e va valutato e analizzato sulla base dei dati reali. Una volta completata l'operazione di ricongiunzione, i requisiti richiesti per l'accesso alle diverse prestazioni pensionistiche sono quelli previsti dalla gestione che ha accentrato le diverse contribuzioni. Qualora le contribuzioni oggetto di ricongiunzione riguardino periodi accreditati presso le Casse dei liberi professionisti, o si intenda trasferire in tali gestioni le contribuzioni presso forme assicurative dei lavoratori dipendenti o autonomi, l'onere richiesto è pari alla differenza tra la riserva matematica e i contributi da trasferire, senza abbattimento del 50 per cento.

Totalizzazione non onerosa

Una soluzione alternativa, non onerosa, è la totalizzazione, inizialmente disciplinata dall'articolo 71 della legge 388/2000 e, successivamente, dal Dlgs 42/2006. Con tale norma, si dà facoltà agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché alle Casse professionali di cui ai Dlgs 509/1994 e 103/1996, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, di utilizzare, i periodi assicurativi non coincidenti al fine di conseguire un'unica pensione. Tra le forme assicurative obbligatorie sono ricomprese la gestione separata dell'Inps, il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, nonché il Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali.

Con tale istituto giuridico, a differenza della ricongiunzione, le contribuzioni non vengono trasferite ma rimangono accreditate nelle singole gestioni. Soltanto ai fi-

ni del calcolo dell'anzianità contributiva complessiva, si considerano come se costituissero un unico coacervo. Le prestazioni pensionistiche conseguibili sono differenti rispetto a quelle ordinariamente previste, visto che la riforma del 2011 non ha modificato l'impianto normativo della totalizzazione. La pensione di vecchiaia si consegue con 66 anni di età, 20 anni di assicurazione complessiva e una finestra mobile di 18 mesi, mentre la pensione di anzianità si consegue con 40 anni di contribuzione e una finestra mobile di 21 mesi. Anche le pensioni di inabilità e quelle indirette ai superstiti possono essere conseguite in regime di totalizzazione, secondo i requisiti previsti dalla gestione ove il lavoratore è iscritto al verificarsi dello stato invalidante o del decesso.

Per totalizzare, l'assicurato non deve essere pensionato a carico di una delle gestioni richiamate dalla norma e non deve aver perfezionato una domanda di ricongiunzione dopo il 2 marzo 2006. Gli eventuali periodi coincidenti devono essere conteggiati una sola volta ai fini del diritto, mentre valgono tutti per l'importo dell'assegno.

Richiesta con la domanda di pensione

La totalizzazione si attiva al momento della presentazione della domanda di pensione. Il calcolo dell'importo viene effettuato integralmente con le regole del sistema contributivo, indipendentemente dalla collocazione temporale dei contributi. Nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia comunque maturato, in una delle gestioni interessate, i requisiti per un autonomo trattamento pensionistico, prescindendo quindi dalla presenza delle altre contribuzioni, tale spezzone di pensione, definito pro rata, viene calcolato con il sistema di computo previsto dall'ordinamento di tale gestione (che potrebbe essere ex retributivo o misto). La pensione viene messa in pagamento dall'Inps e costituisce un'unica pensione, ancorché derivante dalla sommatoria dei diversi pro rata, anche ai fini della perequazione. La decorrenza è fissata

al primo giorno del mese successivo a quello di apertura della finestra, mentre la pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso.

Il cumulo

Quale ulteriore alternativa, il legislatore ha istituito il cumulo, con l'articolo 1, commi 239 e seguenti, della legge 228/2012. La finalità è simile a quella totalizzazione, visto che le contribuzioni non "viaggiano" da una gestione all'altra, ma rimangono accreditate ove sono state versate tempo per tempo.

I soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata Inps, e alle forme sostitutive ed esclusive dell'Ago, nonché alle Casse professionali (cumulabili del 2017) che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una di queste gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. Le prestazioni ottenibili sono quelle previste dalla riforma del 2011: vecchiaia con 67 anni di età e almeno 20 anni di assicurazione, oppure l'anticipata con 41 anni e 10 mesi di contribuzione per le donne (requisito innalzato di un anno per gli uomini) e con una attesa di tre mesi legata alla finestra mobile.

In cumulo, è liquidabile la pensione di inabilità e quella indiretta ai superstiti. Anche in questi ultimi due casi il diritto alla pensione si consegue in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione, nonché agli ulteriori requisiti eventualmente previsti e richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante o del decesso. Gli eventuali periodi coincidenti vengono considerati una sola volta ai fini del diritto, mentre valgono per intero ai fini del calcolo dell'assegno. Ogni gestione, per la parte di propria competenza, determina il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retri-

buzioni e/o reddito di riferimento.

Per la determinazione del sistema di calcolo, ai fini dell'accertamento dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995, si fa riferimento all'anzianità contributiva complessivamente maturata nelle diverse gestioni assicurative, come sopra elencate.

Ogni gestione tiene le sue regole

L'accertamento dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 deve essere effettuato, pertanto, tenendo conto della contribuzione complessiva maturata dall'interessato nelle gestioni interessate al cumulo (eccetto le Casse professionali), purché tali periodi non siano sovrapposti temporalmente. Per le quote di pensione, relative alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012, si applica il sistema di calcolo contributivo. Pertanto con il cumulo non si ha un cambio del sistema di calcolo, ma ogni gestione – una volta individuato il sistema di calcolo sulla base del cumulo delle anzianità contributive complessivamente possedute dal lavoratore – determina la propria parte di pensione, prendendo a riferimento le retribuzioni e le contribuzioni a essa note.

Il cumulo si attiva al momento della presentazione della domanda di pensione e quest'ultima viene messa in pagamento sempre dall'Inps. Tuttavia, qualora le gestioni interessate dal cumulo prevedano, per la pensione di vecchiaia, dei limiti anagrafici differenziati, la pensione è a formazione progressiva. Mano a mano che si raggiungono i requisiti anagrafici, si somma un ulteriore spezzone di pensione. Esempificando, se un lavoratore cumula due gestioni, Inps con la previsione della vecchiaia a 67 anni e una seconda con un requisito di 70, il pensionato percepisce una prima parte di pensione a 67 anni, calcolata sulle retribuzioni/contribuzioni note all'Inps e, al raggiungimento del settantesimo anno, aggiunge una ulteriore parte di pensione, correlata alle retribuzioni e contribuzioni note alla seconda gestione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Soluzioni a confronto

Caratteristiche e requisiti di ricongiunzione, cumulo e totalizzazione

	RICONGIUNZIONE		
	IN AMBITO INPS VERSO FONDO DIPENDENTI	IN AMBITO INPS VERSO ALTRI FONDI	INPS - CASSE DI PREVIDENZA DEI PROFESSIONISTI
Gestioni interessate	Ago; forme sostitutive, esclusive ed esonerative; lavoratori autonomi (gestioni speciali)		Ago; forme sostitutive, esclusive (ed esonerative); lavoratori autonomi; casse libero professionali (anche solo tra quest'ultime)
Gestioni escluse	Gestione separata Inps; Casse libero professionali		Gestione separata Inps
Vincoli contribuzione	Almeno 5 anni da dipendente se si utilizzano contributi da gestioni autonome, oppure 5 anni in due o più gestioni diverse dall'Ago	Almeno 8 anni di contributi da lavoro effettivo se la gestione scelta non è quella in cui si è iscritti al momento della domanda	Età di vecchiaia con requisito minimo previsto nell'ordinamento accentrante, oppure somma dei periodi contributivi complessivi non inferiore a 35 anni
Requisito personale	Possibile anche se si ha già diritto a pensione		Cumulo dei contributi nella gestione in cui si è iscritti. Se già pensionabile, possibile anche in altra gestione se ci sono almeno 10 anni di contributi
Costo per il lavoratore	Sì, al 50% e abbattuto del valore dei contributi accentrati	Sì, al 50% e abbattuto del valore dei contributi accentrati	Sì e abbattuto del valore dei contributi accentrati
Sistema di calcolo	Quello della gestione in cui si accentra		Quello della gestione in cui si accentra
Pagamento	Unico, a carico della gestione accentrante		Unico, a carico della gestione accentrante
Pensione conseguibile	Anticipata, vecchiaia, inabilità, indiretta, supplementare, invalidità	Anticipata, vecchiaia, inabilità, indiretta	Anticipata, vecchiaia, inabilità, invalidità*, indiretta, supplementare*
Finestre mobili	Per l'anticipata	Per l'anticipata	Può essere previsto un differimento a seconda delle casse
Fonte normativa	Legge 29/1979		Legge 45/1990

(*) Se prevista nella gestione

CUMULO	TOTALIZZAZIONE
Ago, forme sostitutive, esclusive; gestione separata, Casse dei professionisti; per la pensione anticipata in Quota 100 solo fra Gestioni Inps	Ago; forme sostitutive, esclusive ed esonerative; autonomi, gestione separata Inps, casse libero professionisti, fondo clero, spedizionieri doganali
Casse libero professionali (Per Quota 100)	
Nessuno. I periodi coincidenti si contano una volta sola ai fini del diritto. 41 anni e 10 mesi per le donne, 42a10m per gli uomini (+ aspettativa di vita dal 2027) per la pensione anticipata. 67 anni di età e 20 di contributi in Inps per la vecchiaia, con requisito contributivo e anagrafico delle Casse per la relativa quota nella vecchiaia in cumulo	Nessuno. I periodi coincidenti si contano una volta sola ai fini del diritto. 40 anni di contributi per la pensione di anzianità o 20 di contributi e 65 di età per la vecchiaia (in entrambi i casi + aspettativa di vita).
Non si deve essere già titolari di un trattamento pensionistico presso una delle gestioni oggetto del cumulo	Possibile se si ha un diritto in una o più gestioni; precluso se si è già titolare di pensione diretta a carico di una delle gestioni teoricamente interessate dalla totalizzazione (quelle della prima casella)
No	No
Misto o contributivo in base all'anzianità determinata dalla somma dei periodi contributivi non coincidenti complessivamente considerati per le Gestioni Inps. Le casse mantengono il proprio (alcune prevedono la conversione della propria quota al contributivo in assenza del requisito autonomo presso la cassa)	Di norma contributivo, ma se si ha un diritto in una gestione, in questa si applicano le relative regole di calcolo
Pro quota per ogni gestione. I periodi coincidenti vengono tutti valorizzati ai fini della misura con le regole di calcolo dei singoli ordinamenti: materialmente erogato da Inps	Pro quota per ogni gestione. I periodi coincidenti sono tutti valorizzati ai fini della misura. Pagamento materiale erogato da Inps
Vecchiaia (formazione progressiva nel caso di contribuzione delle casse libero-professionali secondo i relativi requisiti), anticipata ordinaria, Quota 100 (solo fra Gestioni inps), inabilità, indiretta	Anzianità, vecchiaia, inabilità, indiretta
No per la vecchiaia, sì (3 mesi) per l'anticipata e quota 100/102. Per quest'ultima, nel pubblico, 6 mesi	Sì, 18 mesi vecchiaia, 21 mesi anzianità
Legge 228/2012 e 232/2016	Dlgs 42/2006

VERSAMENTI

Tre vie per rimediare se mancano contributi

Antonello Orlando

Se si resta senza contribuzione, ad esempio una volta perso il lavoro ed esaurita la Naspi, si può decidere di versare i contributi di tasca propria. Questa scelta ha due finalità che possono essere concomitanti o indipendenti: maturare comunque anni di contributi utili ad accedere a determinate prestazioni pensionistiche (la pensione anticipata, ad esempio); evitare che il periodo di inattività incida in modo negativo sull'importo della futura pensione (perché se si versano meno contributi, l'assegno sarà più leggero).

Contribuzione volontaria

La contribuzione volontaria è disciplinata dal decreto legislativo 184/1997 e comporta il pagamento di un onere periodico, di norma trimestrale, nell'arco di tempo in cui si utilizza questa opzione, che può essere interrotta in qualunque momento, ad esempio perché si è trovata una nuova occupazione o semplicemente perché si sceglie di non versare ulteriori importi.

Per potere versare, occorre ottenere l'autorizzazione dall'Inps: oltre alla apposita domanda telematica, è necessario avere almeno 3 anni di contributi effettivi nel quinquennio che precede la domanda, o, in alternativa, almeno

5 anni di contribuzione versata, in qualsiasi periodo, anche attraverso il cumulo contributivo. Inoltre, durante il periodo di versamento volontario, l'assicurato non deve essere iscritto a qualsiasi forma di contribuzione obbligatoria, salvo quelle estere.

Una volta ricevuta l'autorizzazione, il versamento decorre dal primo sabato seguente la richiesta. La contribuzione può essere versata per periodi successivi alla domanda e, in seguito alla autorizzazione, per i 6 mesi antecedenti, ma non per periodi più remoti. L'autorizzazione ai versamenti volontari può essere concessa anche nel caso di lavoro part-time o di congedi, come quello per motivi familiari: l'assicurato, in questo caso, potrà anche avvalersi di uno specifico riscatto, disponibile anche nel caso di lavoro estero in Paesi non convenzionati con l'Italia.

L'ammontare da versare cambia in relazione alla gestione previdenziale di riferimento:

- per i lavoratori dipendenti si ottiene applicando l'aliquota Ivs prevista nella gestione (di norma il 33%) alla retribuzione imponibile percepita nell'ultimo anno di lavoro o, in caso di più rapporti, dalla media delle retribuzioni;
- per artigiani e commercianti l'importo è determinato sul reddito dichiarato negli ultimi tre anni, con oneri minimi per classi reddituali stabiliti dall'Inps con una circolare annuale;
- per gli iscritti alla gestione separata, all'importo dei compensi percepiti nell'anno precedente la domanda si applica l'aliquota Ivs prevista per i soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria (25% per i professionisti e 33% per i collaboratori), con versamento almeno pari al minimale anno per anno vigente.

Rendita vitalizia

I versamenti volontari non sono lo strumento corretto se l'obiettivo è co-

prire “buchi” contributivi indietro nel tempo e di cui ci si accorge consultando il proprio estratto conto contributivo. Nel caso di omissioni contributive per lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, e amministratori, per i quali il datore di lavoro o il committente non ha versato all’ente previdenziale quanto dovuto durante il rapporto di lavoro, lo strumento di recupero della contribuzione persa varia a seconda che i contributi siano o meno prescritti.

Se il periodo da sanare non risale oltre i cinque anni precedenti, si può sollecitare il datore di lavoro a intervenire, oppure denunciare direttamente l’omissione contributiva all’Inps, che notificherà il saldo debito unitamente alle sanzioni da evasione contributiva.

Una volta passati i cinque anni senza avere interrotto il periodo di prescrizione, il buco contributivo può essere sanato chiedendo all’Inps la costituzione di una rendita vitalizia. Si tratta di versare all’ente previdenziale un riscatto (calcolato con riserva matematica o metodo a percentuale a seconda del sistema di calcolo applicabile) per ottenere il ripristino della posizione contributiva e della futura pensione in misura integrale. La pensione sarà riparata come se i contributi mancanti per il periodo di interesse fossero stati versati.

La richiesta presuppone la dimostrazione con documenti di data certa, elencati dall’allegato alla circolare Inps 78/2019, quali i prospetti di paga e il libretto di lavoro, che indichino la durata del rapporto e il trattamento retributivo percepito, salvo rari casi in cui è ammessa la prova testimoniale. Questa opzione può essere percorsa dal datore di lavoro oppure dal dipendente che ha la possibilità di rivalersi nei confronti del primo per ottenere la somma equiva-

lente all’onere versato.

La costituzione di rendita vitalizia non è però attivabile da parte dei lavoratori autonomi, responsabili del versamento dei loro stessi contributi.

È importante tener conto dei limiti di utilizzo di questa facoltà, indicati nella pronuncia 21302/2017 della Corte di cassazione a sezioni unite. La sentenza ha chiarito che la rendita vitalizia può essere chiesta entro il termine di dieci anni dalla prescrizione dei contributi (che a sua volta è di 5 anni), consentendo così di intervenire non oltre quindici anni dal periodo di competenza del mancato versamento, salvo preventiva interruzione dei termini di prescrizione.

Risarcimento del danno

È invece percorribile anche oltre tali termini l’azione di risarcimento del danno pensionistico, secondo l’articolo 2116, comma 2, del Codice civile. Il risarcimento viene quantificato con gli stessi strumenti della rendita vitalizia, consente al lavoratore di ricevere in prima persona un importo, senza obbligo di versamento all’Inps, ma senza così riparare la posizione contributiva.

Va in ultimo ricordato come il risarcimento del danno pensionistico, così come la costituzione di rendita vitalizia, possano essere adoperati non solo per ripristinare i periodi di totale vuoto contributivo, ma anche di omissione parziale, come nel caso di erronea applicazione del massimale per lavoratori con contributi anteriori al 1996. Infatti, nel caso di utilizzo di un imponibile inferiore a quello effettivo, il lavoratore, pur se in possesso di 52 settimane piene di contributi, potrà utilizzare questi strumenti per ottenere il ripristino della misura piena della pensione, obbligando così il datore di lavoro a versare la contribuzione omessa oltre il massimale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OPZIONE ONEROSA

Pensione più vicina o ricca con il riscatto dei periodi vuoti

Fabio Venanzi

Il riscatto del titolo di studio universitario potrebbe avvicinare la data di pensionamento. Tuttavia, qualora l'ingresso nel mondo del lavoro fosse avvenuto in tarda età, ecco che il riscatto non aiuterebbe ad acquisire una uscita anticipata, bensì soltanto ad aumentare l'importo (si veda l'articolo sulle pensioni anticipate e anticipate contributive). Pertanto, qualora anche dopo il riscatto, il lavoratore non dovesse riuscire a perfezionare i requisiti per la pensione anticipata, potrebbe conseguire soltanto la pensione di vecchiaia. Però, per chi è soggetto al sistema contributivo puro, resta la possibilità di acquisire il diritto a pensione anticipata contributiva, con 64 anni di età, venti anni di contribuzione effettiva e un primo importo di pensione non inferiore a 2,8 volte quello dell'assegno sociale.

Quantificazione dell'onere

L'onere del riscatto è determinato in funzione della collocazione temporale del periodo e del sistema di calcolo pensionistico applicabile. Il periodo riscattabile è pari alla durata legale del titolo, a decorrere dall'inizio dell'anno accademico di immatricolazione.

Per i periodi che si collocano fino al 31 dicembre 1995, ordinariamente, si applica il criterio della riserva matematica,

che tiene conto dell'incremento della pensione determinato dalle quote retributive della stessa, calcolato sulle retribuzioni e sull'anzianità note al momento della presentazione della domanda di riscatto. Tale criterio si applica anche ai soggetti contributivi puri che, per effetto del riscatto, riescono a valorizzare periodi antecedenti al 1996.

Nel sistema contributivo, l'onere di riscatto del titolo di studio può essere determinato in due misure.

La prima, a percentuale, prende a riferimento la retribuzione media pensionabile dei dodici mesi meno remoti rispetto alla data di presentazione della domanda di riscatto e su tale base applica l'aliquota di computo prevista per la gestione di riferimento (di norma, per i dipendenti, pari al 33 per cento). Tale sarà l'onere richiesto per riscattare un anno e andrà moltiplicato per il numero degli anni relativo alla durata legale del corso di studio.

La seconda, definita a onere "agevolato" e utilizzabile per il corso di studio universitario, prende a riferimento il reddito minimale degli iscritti alla gestione speciale dei lavoratori autonomi (artigiani e commercianti) e, su tale imponibile, applica l'aliquota fissa del 33 per cento. Nel 2022, il costo per ogni anno da riscattare si attesta sui 5.354 euro. Con un onere identico a quello agevolato può essere riscattato anche il periodo di studio la cui domanda sia stata presentata prima di aver iniziato a lavorare.

Opzione al contributivo

Tuttavia i lavoratori con contributi versati entro il 1995, e quelli che riuscirebbero a valorizzare periodi fino a tale data con il riscatto, possono effettuare l'opzione al sistema contributivo, riscattare il periodo di studio con le regole di tale sistema e, conseguentemente, avere la pensione calcolata interamente con le regole contributive. L'opzione al contributivo può essere esercitata se l'interessato ha una anzianità inferiore a diciotto anni al 31 di-

cembre 1995, almeno quindici anni di contributi di cui cinque dal 1° gennaio 1996 e almeno un contributo accreditato al 31 dicembre 1995.

Quindi una persona “contributiva pura” (perché ha iniziato a versare dal 1996), con un titolo di studio collocato prima del 1995, potrebbe riscattare un solo contributo settimanale (il minimo consentito) con il criterio della riserva matematica, diventando così soggetto al calcolo misto della pensione (in quanto acquisisce un contributo ante 1996), e poi attivare l’opzione per il contributivo e riscattare il resto del periodo di studi con il calcolo a percentuale o agevolato.

Però il riscatto di periodi precedenti al 1996 preclude la possibilità di accedere alla pensione anticipata contributiva (64 anni con venti di contributi), considerato che tale prestazione è conseguibile soltanto dai soggetti privi di anzianità alla medesima data, prescindendo dal sistema di calcolo adottato. Quindi se si esercita l’opzione per il calcolo contributivo, non si può accedere alla pensione anticipata a 64 anni.

L’opzione è irrevocabile se ha prodotto effetti sostanziali sulla posizione assicurativa del lavoratore. Ciò accade se viene presentata una domanda di riscatto con onere agevolato contestualmente all’opzione, e l’interessato paga almeno una rata del piano di ammortamento. Parimenti, la scelta è irrevocabile nell’ipotesi in cui il lavoratore, dopo averla fatta, percepisca una retribuzione imponibile ai fini pensionistici che ecceda il massimale contributivo (104.807 euro per il 2022). Infatti, in tal caso, sull’eccedenza non sarebbero versati contributi ai fini pensionistici.

Costi ed effetti

Il costo del riscatto può essere pagato in un’unica soluzione oppure in un numero massimo di 120 rate mensili ed è deducibile dal reddito.

Il riscatto con le regole della riserva matematica comporta un onere in stretta

correlazione all’anzianità anagrafica e contributiva e alla retribuzione di riferimento. Tale riscatto produrrà lo stesso beneficio a livello pensionistico nella ipotesi in cui due lavoratori, con situazioni del tutto identiche, presenteranno domanda in epoche diverse. Ovviamente la differenza sarà data dalla diversa onerosità dei due provvedimenti.

Per i riscatti che si collocano nel sistema contributivo, ferma restando la diversa onerosità per istanze prodotte in epoche diverse, e pur nell’ipotesi in cui il riscatto venisse attivato con le regole “agevolate”, due domande, presentate da soggetti con situazioni identiche, determineranno una pensione differente. Infatti l’onere del riscatto, prescindendo da quando sarà effettivamente pagato dagli interessati, andrà a formare il montante contributivo a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Quindi, per esempio, una domanda di riscatto con un onere 30mila euro presentata nel 2015 beneficia di un numero di rivalutazioni maggiori rispetto a una uguale presentata nel 2020, più in prossimità della pensione del lavoratore.

Altri riscatti

Si ricorda, infine, che il riscatto può riguardare l’intero periodo di studi oppure una sola parte di esso, a discrezione dell’interessato; nel secondo caso l’onere è proporzionale.

I riscatti di altri periodi, come per esempio quelli intercorrenti nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico, oppure il riscatto di periodi di aspettativa per ricongiungimento di coniuge all’estero, per periodi di aspettativa non retribuita, per periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro, per periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l’altro nel caso di lavori discontinui, stagionali, temporanei, continuano a essere determinate con le modalità ordinarie (no onere agevolato).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MOBILITÀ INTERNAZIONALE

Assegno fatto da più quote con il lavoro all'estero

Antonello Orlando

I fonti che regolano il dialogo fra i vari ordinamenti previdenziali nazionali sono i regolamenti comunitari per gli Stati dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo e le convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale (da non confondere con gli analoghi trattati contro le doppie imposizioni in materia fiscale). Ciascuna di queste fonti regola, in particolare, sia dove avviene il versamento contributivo mentre si lavora all'estero, sia i diritti a pensione di coloro che, per motivi di lavoro, si spostano versando contribuzione in diversi Stati, con conseguente frammentazione della posizione assicurativa.

Il regolamento 883/2004 prevede, in Europa e nello Spazio economico europeo, la generale regola della *lex loci laboris*, secondo cui la contribuzione viene versata nello Stato dove si esercita effettivamente la prestazione lavorativa. Tuttavia, in caso di distacco (che in gergo previdenziale include anche le trasferte e i trasferimenti presso uno Stato terzo) il distaccante può richiedere, a determinate condizioni, il rilascio del formulario A1 con applicazione della legislazione dello Stato di provenienza per un massimo 24 mesi, prorogabili su domanda. Per gli Stati extra Ue, la possibilità di applicare la legislazione dello Stato del distaccante deve essere verificata in base alle regole della singola convenzione.

Diritto e importo

I periodi esteri versati in Stati convenzionati possono essere considerati, per la pensione italiana, solo ai fini del diritto alla pensione (anzianità contributiva). L'importo della quota italiana viene calcolato sui contributi versati nel nostro Paese; a tale quota se ne aggiunge una o più determinata o determinate dai contributi versati negli altri Paesi. Ad esempio se un lavoratore ha 30 anni di contributi in Italia, 10 nel Paese A e 3 nel Paese B, sommandoli arriva a 43 anni e accede alla pensione anticipata italiana: quest'ultima è calcolata sulla base dei 30 anni di contributi; quella erogata dal Paese A su 10 anni; quella del Paese B su 3 anni. Le quote dei Paesi B e C sono liquidate al perfezionamento dei requisiti della singola nazione.

I periodi esteri possono però avere effetti sul metodo di calcolo applicabile (misto o contributivo). Un contributo ante 1996, versato in altro Stato Ue o extra Ue convenzionato, determina la disapplicazione del massimale contributivo anche se la persona, in Italia, aveva contributi solo dopo il 1995. Inoltre, per pensioni liquidate in regime comunitario, in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 52 del regolamento 883/2004, se il diritto a pensione è raggiunto sulla base della sola contribuzione italiana seppur sommando dei periodi esteri, deve essere effettuato un doppio calcolo, in regime nazionale e in regime internazionale, al fine di riconoscere all'interessato il trattamento pensionistico più elevato.

Lo strumento principale per gestire il dialogo tra i diversi Stati è dato dalla totalizzazione dei periodi di assicurazione cronologicamente non sovrapposti. Questa operazione non comporta il trasferimento dei contributi da uno Stato all'altro, ma consente, se la contribuzione maturata in Italia non è sufficiente per ottenere la prestazione richiesta, di valutare periodi maturati all'estero, in uno o più Stati che applicano la normativa co-

munitaria o in uno Stato legato all'Italia da una convenzione bilaterale. In questo modo è possibile sommare i periodi maturati in uno Stato convenzionato anche se il richiedente è già titolare di pensione a carico di tale Paese. Allo stesso modo, i periodi maturati in Italia, che hanno dato luogo alla liquidazione di una pensione possono, se necessario, essere totalizzati dagli altri Stati convenzionati per accertare il diritto alla prestazione a loro carico (e ricevere le quote A e B dell'esempio precedente). Inoltre è possibile totalizzare periodi maturati all'estero prima dell'entrata in vigore della convenzione o dei regolamenti, ma gli effetti economici della prestazione italiana sono riconosciuti solo dalla data di entrata in vigore dell'atto giuridico con il quale viene effettuato il cumulo dei periodi esteri. Ad esempio, se una persona ha versato nel Paese A dal 2000 al 2010, ma il cumulo è diventato possibile dal 2008, gli anni dal 2000 al 2007 valgono comunque ai fini del diritto alla pensione che viene comunque liquidata dopo l'entrata in vigore della convenzione.

L'accertamento del diritto a pensione, con la totalizzazione dei periodi esteri, comporta l'applicazione coordinata della normativa internazionale e nazionale, tenendo presente che i requisiti anagrafici e ogni altra condizione sono quelli previsti dalla normativa dello Stato che erogherà la pensione e che, se la legislazione nazionale prevede l'esclusione di determinati tipi di contributi, analoghi periodi esteri dovranno essere esclusi dalla totalizzazione (come quelli figurativi ad esempio).

Va ricordato che questa forma di totalizzazione, oltre a essere gratuita, non implica alcun ricalcolo con metodo contributivo della pensione, a differenza di quella "nazionale" del decreto legislativo 42/2006.

Requisiti e procedura

Al fine di attivare la totalizzazione è necessario un periodo minimo di contribuzio-

ne. In base all'articolo 6 del regolamento 883/2004, norma di riferimento assieme agli articoli 12 e 13 regolamento 987/2009, applicabili nei territori e ai cittadini degli Stati membri dell'Ue, ma anche nei territori e ai cittadini degli Stati dello Spazio economico europeo e alla Svizzera, il richiedente deve aver maturato in Italia almeno un anno di contributi, mentre per quanto riguarda le convenzioni bilaterali si deve far riferimento alle disposizioni contenute nei singoli regolamenti.

L'attivazione della totalizzazione internazionale è contestuale alla domanda di pensione (che, nel regolamento europeo, va presentata sempre e solo nello Stato di residenza, anche con riferimento alle quote maturate altrove); tuttavia, anche durante la vita lavorativa, attraverso il sito internet dell'Inps si può richiedere l'estratto conto contributivo internazionale, segnalando i Paesi dove è stata accantonata contribuzione. Tale richiesta fa dialogare tra loro gli enti previdenziali, determinando l'accredito della contribuzione utile al diritto che diviene visibile nell'estratto conto contributivo italiano, determinando così una maggiore celerità nella lavorazione della futura pensione.

Infine, i lavoratori che hanno maturato contributi in più di due Paesi possono ricorrere alla totalizzazione multipla solo ad alcune condizioni. Infatti la totalizzazione di norma opera tra Stati legati dal medesimo accordo, come tutti gli Stati europei, ma alcuni accordi bilaterali extra Ue prevedono la possibilità di totalizzare anche periodi maturati in Stati terzi, a condizione che siano legati a entrambi gli Stati contraenti da una convenzione di sicurezza sociale che preveda la totalizzazione dei periodi ai fini pensionistici e che i periodi non siano cronologicamente sovrapposti (i Paesi A e B, oltre ai contributi lì versati, possono far totalizzare i contributi del Paese C se quest'ultimo è legato da convenzioni con A e B).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

STRUMENTI

Con i simulatori online ci si può proiettare nel futuro

Antonello Orlando

All'interno del sito internet dell'Inps, nella sezione "la mia pensione futura", è possibile stimare quando si andrà in pensione e quanto si percepirà. Il servizio è situato in "prestazioni e servizi" e vi si accede tramite Spid, carta di identità elettronica (Cie) o carta nazionale dei servizi (Cns).

La simulazione proposta non ha alcun valore legale o certificativo, quindi non consente all'interessato di avere alcuna certezza né della contribuzione maturata né dell'importo stimato, a differenza dell'estratto conto certificativo (Ecocert) che certifica la contribuzione presente nella propria posizione previdenziale e che viene consegnato all'interessato previa presentazione di apposita domanda alla sede Inps competente.

Base di calcolo

Il calcolo proposto è basato sui dati presenti negli archivi Inps, con la possibilità di proiettare nel futuro i periodi contributivi utili per maturare il diritto a pensione nei vari scenari (pensione anticipata, quota 100/102 o vecchiaia). La simulazione consente di cumulare in automatico solo la contribuzione versata nella gestione dei lavoratori dipendenti (Fpld) con quanto maturato nelle gestioni dei lavoratori autonomi (come artigiani e commercianti) a seguito di attivazione del cumulo inter-

no gratuito previsto dalla legge 233/1990, ma non consente di utilizzare la contribuzione maturata in gestione separata, limitandosi a far vedere solo il valore di quest'ultima. In realtà, grazie al cumulo, questa contribuzione, come quella in qualsiasi gestione dell'istituto e nelle casse per professionisti, può risultare utile per raggiungere il requisito contributivo della pensione di vecchiaia o della anticipata (invece per quota 100 e 102 si può versare solo quanto sommato nelle gestioni Inps).

Il simulatore non consente nemmeno di utilizzare la contribuzione versata nelle varie gestioni ora confluite in Inps (ex Ipost, ex fondo telefonici, elettrici, ferrovieri eccetera) o nelle Casse di previdenza per liberi professionisti o i periodi di lavoro svolti all'estero.

Situazione analoga per i dipendenti pubblici o comunque iscritti all'ex-Inpdap che, all'accesso del motore di simulazione, si vedono proposto il medesimo avviso di indisponibilità delle informazioni. Il simulatore permette di controllare i versamenti effettuati, in quanto nella prima schermata riporta l'estratto conto contributivo dell'interessato.

Data e importo

Un'altra funzione del simulatore è quella di far conoscere la data presunta di maturazione della pensione di vecchiaia o anticipata e di stimare l'importo senza considerare l'inflazione, indicando anche il tasso di sostituzione consistente nel rapporto tra l'ultimo stipendio percepito e la prima rata di pensione, in modo da definire quanta percentuale dell'ultima retribuzione l'interessato andrà a percepire con l'assegno pensionistico (importi al lordo).

È possibile modificare alcuni dati relativi all'evoluzione del percorso lavorativo come il livello della retribuzione, in modo da simulare scenari diversi. Inoltre coloro che rientrano nel metodo di calcolo misto possono elaborare una pensione interamente con il metodo contributivo (il cambio del sistema di calcolo, nella re-

altà oltre che nel simulatore, può essere richiesto dall'interessato per vari motivi, fra cui il riscatto di laurea agevolato o l'adesione a opzione donna).

Simulatori riscatti

Negli ultimi anni il sito web Inps è stato integrato con un simulatore del riscatto della laurea, ma soltanto per coloro che hanno contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria. Fornisce una stima del valore dell'onere da pagare, prevedendo anche il valore frazionato nel caso di un piano di rateizzazione fino a 120 rate mensili senza interessi. Questo motore non dialoga direttamente con il simulatore pensionistico, a differenza di molti dei servizi messi a disposizione dalle casse di previdenza dei professionisti, che consentono di avere una elaborazione "integrata" con eventuali azioni di riscatto.

Inoltre dall'anno scorso è disponibile un ulteriore strumento che consente di stimare il riscatto ordinario o agevolato dei soli periodi di corso di studi universitari successivi al 1995. Una volta inseriti tutti i dati richiesti, tra cui il numero di anni da riscattare, la durata legale del corso di studi, la gestione e la retribuzione lorda degli ultimi 12 mesi, il sistema permette di conoscere l'importo del riscatto ordinario e agevolato, con il relativo ammontare mensile sulla base del numero di rate prescelto.

In nessuno dei due simulatori viene offerta la possibilità di visualizzare cosa accade alla pensione futura nel caso in cui una persona, con contributi ante 1996, scelga il calcolo interamente contributivo della pensione al posto di quello misto, in modo da beneficiare del riscatto laurea a costo agevolato. Da quando si passa al contributivo, infatti, i contributi si versano sulla parte di retribuzione annua. Chi guadagna di più ha quindi uno "sconto" rispetto al sistema misto, dove si versa sull'intera retribuzione, ma avrà anche una pensione di importo inferiore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DURANTE LA VITA LAVORATIVA

Estratto conto sotto controllo per evitare sorprese

Antonello Orlando

L'estratto conto contributivo rappresenta il documento non ufficiale nel quale sono raccolti tutti i contributi obbligatori, figurativi o da riscatto maturati dal lavoratore in tutte le gestioni Inps (dipendenti privati, pubblici e gestione separata) e indica, con una annotazione nel riquadro finale delle segnalazioni, l'eventuale presenza di contribuzione nelle casse professionali o eventuali ricongiunzioni richieste.

L'unico documento certificativo della contribuzione maturata è rappresentato dall'Ecocert (estratto conto certificativo) richiedibile, previa apposita domanda alla sede territorialmente competente, direttamente dal sito Inps. Più di una sentenza (tra cui Cassazione 21454/2013), ha tuttavia sancito il valore certificativo dell'estratto conto scaricabile dal sito web, riconoscendone i presupposti per generare un legittimo affidamento da parte degli assicurati che ne entrano in possesso.

Dove e cosa verificare

Si può ottenere l'estratto conto ordinario entrando nella propria area riservata del sito Inps, nella sezione "estratto conto contributivo". Oltre alle informazioni anagrafiche è possibile rilevare la contribuzione versata ogni anno, il nu-

mero di settimane maturate utili al diritto (anzianità contributiva) e all'importo della pensione nonché la retribuzione imponibile di riferimento sulla quale è stata versata la contribuzione e l'azienda presso la quale l'interessato ha prestato servizio che ha provveduto all'invio delle denunce contributive. Possibile anche rilevare la presenza di qualsivoglia contribuzione figurativa o da riscatto maturata nel tempo.

In caso di contributi versati in altri Stati europei o extra Ue convenzionati con l'Italia, si può chiedere l'estratto conto internazionale, visualizzandone l'accredito nell'estratto ordinario.

A fronte di lavoro part time, l'estratto conto evidenzia la differenza tra la contribuzione utile al diritto con quella utile alla misura pensionistica (si veda la tabella). Va ricordato come il comma 350 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2021 ha previsto anche per i part time

verticali e ciclici la possibilità di maturare al diritto le 52 settimane annue in presenza di retribuzione pari o superiore al minimale contributivo annuo.

Come correggere

Ogni utente ha quindi la possibilità di controllare periodicamente il proprio estratto conto e di valutare l'effettiva presenza della contribuzione maturata. Nel caso in cui fosse presente un "buco contributivo", si può inoltrare una segnalazione contributiva nel Fa.se. (fascicolo delle segnalazioni contributive) e richiedere l'inserimento della contribuzione mancante allegando le relative evidenze documentali. Nel modello da compilare si deve indicare, per ogni periodo mancante, il numero di settimane, eventuale part time, la retribuzione imponibile percepita e i dati del datore di lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'esempio

Nei tre anni indicati, il lavoratore ha raggiunto le 52 settimane che corrispondono a un anno di anzianità contributiva, ma non altrettante utili per l'importo della pensione

DA	A	TIPO CONTRIBUZIONE	SETTIMANE VALIDE		IMPONIBILE PREVIDENZIALE
			PER IL DIRITTO	PER L'IMPORTO	
01/01/2018	31/01/2018	Lavoro dipendente	5	5	3.077,00
01/02/2018	31/12/2018	Lavoro dipendente part time	49	39	33.868,00
01/01/2019	31/12/2019	Lavoro dipendente part time	52	42	38.180,00
01/01/2020	31/12/2020	Lavoro dipendente part time	51	40	31.739,00
01/01/2020	31/12/2020	Cassa integrazione ordinaria	2	2	5.880,00

TASSO DI SOSTITUZIONE

La pensione è frutto del risparmio previdenziale

Claudio Pinna
Ciriaco Serluca

Si considerino quattro lavoratori con 25, 35, 45 e 55 anni di età il 1° gennaio 2022. Si ipotizzi che tutti e quattro abbiano versato il primo contributo all'Inps a 25 anni di età, con una retribuzione annua lorda iniziale di 15.000 euro. Sulla base della normativa prevista, la pensione finale sarà determinata, per i primi tre (iscritti all'Inps dopo il 31 dicembre 1995), secondo il metodo contributivo puro; per il 55enne (con meno di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995), utilizzando il metodo misto della riforma Dini.

Le proiezioni sono state elaborate prevedendo due diversi momenti di pensionamento (il raggiungimento della pensione di vecchiaia o al primo momento possibile). Sono state anche ipotizzate tre possibili evoluzioni retributive: moderata (con una retribuzione percepita dai 60 anni in poi pari, in valore reale, a 30.000 euro), intermedia (con una retribuzione finale, sempre in valore reale, di 75.000 euro) ed elevata (con una retribuzione finale di 150.000 euro). La prima rappresentativa di una carriera impiegatizia, la seconda da funzionario di livello medio, la terza una carriera dirigenziale.

Nella sostanza i quattro dipendenti maturano all'incirca il medesimo periodo di iscrizione, all'incirca la medesima anzianità contributiva e la medesima evoluzione retributiva. L'unica differen-

za è che tale periodo risulta essere traslato di dieci anni in dieci anni.

Penalizzato chi anticipa

I risultati delle proiezioni effettuate ipotizzando il pensionamento anticipato sono riportate nella prima parte della tabella e risultano essere evidenti. L'impatto sulla copertura finale del metodo di calcolo contributivo comporta progressivamente, e a parità di pensionamento, una riduzione della prestazione garantita.

Basti riscontrare come, con una evoluzione retributiva moderata, il dipendente con 55 anni di età al 1° gennaio 2022, può attendersi una pensione finale pari a circa il 78% dell'ultima retribuzione, mentre il lavoratore 25enne, seppur a una diversa età di pensionamento, dovrebbe ricevere una copertura inferiore, pari a circa il 59 per cento. Lo stesso risultato può essere riscontrato per gli altri lavoratori, indipendentemente dalle caratteristiche personali.

L'effetto del massimale

Un altro risultato evidente è rappresentato dalla riduzione della copertura raggiunta, in percentuale rispetto al reddito, dal sistema previdenziale pubblico al crescere del livello retributivo. Per il 55enne, infatti, la pensione passa dal 78% nel caso di retribuzione pari a 30.000 euro, al 49% del dipendente con una carriera retributiva più brillante. L'impatto più elevato si riscontra per il lavoratore giovane che percorre la più elevata evoluzione retributiva: giunge al pensionamento con una copertura pari a circa il 30% dell'ultimo stipendio, determinata anche dalla presenza del massimale di retribuzione pensionabile, che ha un serio impatto sulla sua posizione.

Età e andamento della retribuzione

I risultati delle proiezioni elaborate prevedendo il pensionamento di vecchiaia sono riportati nella seconda parte della tabella. Da tali risultati emerge chiaramente, a

WHAT IS AVAXHOME?

AVAXHOME-

the biggest Internet portal,
providing you various content:
brand new books, trending movies,
fresh magazines, hot games,
recent software, latest music releases.

Unlimited satisfaction one low price

Cheap constant access to piping hot media

Protect your downloadings from Big brother

Safer, than torrent-trackers

18 years of seamless operation and our users' satisfaction

All languages

Brand new content

One site



AVX LIVE • ICU

AvaxHome - Your End Place

We have everything for all of your needs. Just open <https://avxlive.icu>

parte per il 55enne per il quale il pensionamento di vecchiaia rappresenta la prima occasione di pensionamento, il beneficio di ritardare la cessazione definitiva dal servizio. Un ulteriore punto fondamentale è rappresentato dalle modalità attraverso le quali avviene la crescita retributiva.

Le proiezioni illustrate finora ipotizzano che il lavoratore passi dal primo reddito all'ultimo mediante un incremento retributivo costante. Sappiamo però che in diversi casi, non avviene così. La carriera, a seconda dei settori nell'ambito dei quali si è coinvolti, può avvenire in maniera più incisiva nella prima parte del periodo lavorativo o nell'ultimo. L'evoluzione retributiva ha però un significativo impatto sulla prestazione finale garantita dall'Inps. In genere la copertura risulta essere più elevata nel caso di carriera accelerata. Viceversa, nel caso della carriera ritardata, le prestazioni si riducono, in alcuni casi anche drasticamente.

Ovviamente gli impatti stimati sono principalmente dovuti all'utilizzo del me-

todo contributivo che determina la prestazione finale considerando, nella sostanza, tutte le retribuzioni percepite nel corso dell'attività lavorativa.

Le stime evidenziano la forte necessità di integrazione della pensione offerta dal sistema pubblico e che le proiezioni sull'importo futuro devono essere elaborate per tempo, perché è per tempo che le prestazioni pensionistiche complementari devono essere finanziate. Da non dimenticare poi come le proiezioni fondamentalmente dimostrano anche come il risultato finale sia fortemente influenzato dalla posizione individuale del lavoratore, dalla sua storia contributiva, dalle decisioni intraprese, dai contratti di lavoro utilizzati.

In sintesi, ognuno avrà una sua storia personale, una sua posizione previdenziale e decisioni individuali da intraprendere per non trovarsi al pensionamento in situazioni difficili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il tasso di sostituzione

Esempi di tasso di sostituzione nel caso di accesso a pensione al primo momento possibile o di vecchiaia. Uomo, con prima iscrizione all'Inps a 25 anni e prima retribuzione annua lorda di 15mila euro. Incremento retributivo costante fino a 60 anni, poi nessun incremento. *Valori in euro attuali.*

Età al 1° gennaio 2022	1 25 anni			2 35 anni			3 45 anni			4 55 anni		
Ultima retribuzione annua lorda	30.000	75.000	150.000	30.000	75.000	150.000	30.000	75.000	150.000	30.000	75.000	150.000
PENSIONE AL PRIMO MOMENTO POSSIBILE												
Età di pensionamento	67 anni e 5 mesi			66 anni e 10 mesi			65 anni e 10 mesi			68 anni e 4 mesi		
Pensione annua	17.837	32.516	46.685	17.828	32.292	46.390	17.809	31.727	45.541	23.465	44.590	73.880
Pensione annua (in % ultima Ral)	59,46	43,35	31,12	59,43	43,06	30,93	59,36	42,30	30,36	78,22	59,45	49,25
PENSIONE DI VECCHIAIA												
Età di Pensionamento	71 anni			69 anni e 11 mesi			69 anni e 2 mesi			68 anni e 4 mesi		
Pensioni annue	22.148	41.608	59.459	21.589	40.190	57.490	21.257	39.084	55.842	23.465	44.590	73.880
Pensione annua (in % ultima Ral)	73,83	55,48	39,64	71,96	53,59	38,33	70,86	52,11	37,23	78,22	59,45	49,25

Fonte: Elaborazioni Aon

ACCESSO ALLA PENSIONE

Domanda non prima di tre mesi dalla decorrenza

Antonello Orlando

Il collocamento in pensione erogata dall'Inps generalmente non è automatico, ma richiede alcuni adempimenti da parte dell'interessato. Occorre infatti presentare la relativa domanda e chiudere il rapporto di lavoro dipendente, che potrà essere di norma ripreso successivamente, salvo il caso di pensioni (come quota 100 e 102) che prevedono un esplicito divieto di cumulo reddituale. Non è invece necessaria la cessazione dell'attività di lavoro autonomo.

Attualmente il sito internet dell'Inps consente di presentare la domanda al massimo tre mesi prima della decorrenza della pensione e va ricordato che l'accesso al trattamento di vecchiaia è consentito dal mese successivo al conseguimento del requisito anagrafico (posto a 67 anni fino al 2024) e del requisito contributivo minimo di 20 anni (con l'eccezione di quella in totalizzazione che richiede 66 anni di età e una finestra di 18 mesi), mentre l'accesso a pensioni di tipo anticipato scatta dopo il raggiungimento del requisito contributivo richiesto ma anche dopo aver trascorso il periodo di finestra mobile (dai 3 mesi ordinari a 21 mesi della pensione di anzianità in totalizzazione).

Coloro che hanno raggiunto i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e che presentano tardivamente la domanda hanno comunque diritto alla perce-

zione degli arretrati: di fatto la decorrenza dell'assegno pensionistico precede la data di presentazione della domanda. Su richiesta dell'interessato è possibile però far decorrere la pensione di vecchiaia dal mese successivo quello di presentazione della domanda.

La decorrenza del pensionamento anticipato (ordinario, così come nelle forme speciali tra cui quella per i lavoratori precoci) è, invece, riferibile al mese successivo la presentazione della domanda anche nel caso in cui l'interessato abbia conseguito il diritto a pensione prima della data richiesta, a condizione che sia già trascorso il periodo di finestra sopra richiamato.

La procedura

La domanda può essere compilata direttamente dall'interessato accedendo con le proprie credenziali (Spid, carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi, mentre il Pin è ancora attivo solo per cittadini residenti all'estero privi di documento di riconoscimento italiano) alla sezione "domanda di prestazioni pensionistiche" del sito Inps, oppure tramite patronato.

Devono essere indicati, oltre ai propri dati anagrafici e alla tipologia di pensione richiesta, le gestioni presso le quali l'interessato ha versato contribuzione, la data (prevista) di cessazione del rapporto di lavoro subordinato e le eventuali contribuzioni estere da considerare qualora non fossero già presenti in estratto conto e i dati per la ricezione dell'importo dell'assegno pensionistico.

In base alla tabella A del regolamento dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, i tempi di lavorazione delle domande, recentemente modificati dalla circolare Inps 55/2021, variano a seconda della tipologia e prevedono almeno 55 giorni per le pensioni che coinvolgono una sola gestione e fino a 90 giorni per quelle in totalizzazione o in cumulo contributivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FINE RAPPORTO

Anticipo del Tfs/Tfr per i dipendenti pubblici

Fabio Venanzi

Il trattamento di fine servizio (Tfs) viene erogato ai pubblici dipendenti qualora sono stati assunti a tempo indeterminato prima del 2001. Per coloro che sono stati assunti a decorrere dal 1° gennaio 2001 viene erogato il trattamento di fine rapporto (Tfr), calcolato parimenti a quanto accade nel mondo del settore privato.

Le voci utili ai fini del Tfr sono le stesse usate per il Tfs, salvo che la contrattazione collettiva non ne abbia previsto l'ampliamento (come nel caso della retribuzione di posizione del personale non dirigente nei comparti delle Funzioni locali e della Sanità, ove si dovrà versare il 6,91% a titolo di contribuzione all'Inps).

Regime dei non contrattualizzati

I pubblici dipendenti non contrattualizzati (magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare delle forze armate, personale dei corpi di polizia, personale dei vigili del fuoco, personale della carriera prefettizia e diplomatica, professori e ricercatori universitari) sono soggetti alla disciplina del Tfs anche se assunti dopo il 2000.

Il Tfs si distingue in:

- indennità di buonuscita, spettante al personale statale iscritto all'ex Enpas;
- indennità di premio fine servizio, spettante al personale degli enti locali

iscritto all'ex Inadel;

● indennità di anzianità per il personale del parastato (come camere di commercio, enti di ricerca, eccetera). L'indennità di anzianità è erogata a carico del bilancio del datore di lavoro, non essendo prevista una contribuzione in favore dell'Inps.

Il diritto a riscuotere dall'Inps il Tfs/Tfr sorge alla conclusione del rapporto di lavoro, salvo che dal giorno immediatamente successivo non sia sorto un nuovo rapporto di lavoro che comporti l'obbligo di iscrizione all'Inps ai fini del Tfs/Tfr. Talune sentenze della Corte di cassazione stabiliscono il diritto a riscuotere il Tfs/Tfr alla conclusione di ciascun rapporto di lavoro ma, al momento, né il Legislatore né l'Inps hanno intrapreso azioni al riguardo.

Liquidazione della prestazione

La prestazione viene erogata, al massimo, in tre rate, in funzione dell'importo:

- fino a 50mila euro, una sola rata;
- oltre 50mila e fino a 100mila euro, due rate erogate a distanza di un anno;
- oltre 100mila euro, tre rate erogate a distanza di un anno tra la prima e la seconda e tra la seconda e la terza.

La prima rata viene messa in pagamento in funzione della causale di cessazione. Nei casi di decesso e inabilità, il pagamento avviene tra 90 e 105 giorni.

Nei casi di fine contratto, raggiungimento dei limiti di età, limite ordinamentale o di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, la prima rata viene corrisposta dopo 12 mesi e non oltre i tre mesi successivi. Negli altri casi (come le dimissioni), la prima rata viene corrisposta dopo 24 mesi e non oltre i tre successivi. In taluni casi, i termini di pagamento sono comunque differiti al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, come nel caso di accesso alla pensione anticipata in regime di cumulo.

Il calcolo del Tfs

Genericamente, si può affermare che il

Tfs viene calcolato prendendo a riferimento lo stipendio dell'ultimo periodo di servizio (al massimo, per l'Inadel si fotografava lo stipendio dell'ultimo anno) moltiplicato per gli anni utili.

Alla prestazione lorda vengono applicate delle riduzioni/esenzioni previste dalla normativa e l'imposta applicata è determinata sul reddito di riferimento. Il Dl 4/2019 ha previsto una detassazione pari a 1,5 punti percentuali per ogni anno di differimento nella erogazione della prestazione, con un massimo di 7,5 punti, per erogazioni che avvengono oltre il quinto anno. La detassazione si applica esclusivamente sui primi 50mila euro di imponibile fiscale.

Il calcolo del Tfr

La detassazione non si applica al trattamento di fine rapporto. Al contrario, il Tfr viene calcolato come accantonamento annuale, pari al 6,91 per cento. Le quote annuali, con esclusione di quella maturata nell'anno, sono incrementate di un tasso – in capitalizzazione composta – pari all'1,50% a cui si aggiunge il 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente. In ogni caso, la rivalutazione non può essere inferiore all'1,5% annuo. Sulle rivalutazioni, viene applicata una imposta sostitutiva, dal 2015 pari al 17 per cento. La parte di trattamento di fine rapporto, al netto delle rivalutazioni per le quali è stata applicata l'imposta sostitutiva, viene tassata con aliquota separata.

L'agenzia delle Entrate provvede a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute o rimborsando quelle spettanti. Per i dipendenti del settore privato, di norma, il pagamento avviene il mese successivo a quello di cessazione.

L'anticipo della prestazione

Sia per il Tfs, sia per il Tfr, al fine di consentire ai lavoratori pubblici di riscuotere la prestazione in via anticipata rispetto ai termini sopra elencati il legislatore ha previsto la possibilità di richiedere un anticipo, a condizioni agevolate.

Sui primi 45mila euro, è possibile chiedere alle banche convenzionate l'erogazione della somma a un tasso di interesse annuo pari al rendimento dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,40 per cento. Il tasso d'interesse non può comunque essere inferiore allo 0,40 per cento.

La certificazione dell'importo spettante deve essere richiesta all'Inps (o agli enti diretti pagatore della prestazione, nel caso di pubbliche amministrazioni non iscritte alla gestione dipendenti pubblici ai fini dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto, come per esempio, gli enti di ricerca e le camere di commercio).

A fronte della cessione di credito, la banca trattiene, dalla somma ceduta fino a un massimo di 45mila euro, gli interessi in regime di capitalizzazione semplice. Al momento della liquidazione della prima rata, l'ente erogatore versa la somma di 45mila euro (o la minor somma ceduta) alla banca che ha concesso il finanziamento al lavoratore. L'eventuale eccedenza viene accreditata al pensionato. L'anticipo è riservato ai soggetti che accedono a "pensione quota 100" (ora quota 102), a pensione anticipata con 41/42 anni e dieci mesi di contributi, a pensione di vecchiaia (di norma, 67 anni), nonché ai lavoratori precoci per i quali il requisito contributivo si ferma a 41 anni. Accedono all'anticipo anche gli addetti alle attività particolarmente faticose e pesanti (cosiddetti usuranti), mentre i lavoratori gravosi accedono alla pensione di vecchiaia con 66 anni e sette mesi di età, sempreché possano vantare almeno 30 anni di anzianità contributiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CUMULABILITÀ

Incompatibilità con altri redditi se la pensione è agevolata

Fabio Venanzi

Dal 1° gennaio 2009, le pensioni dirette di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (Ago), delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. Le pensioni di vecchiaia sono cumulabili con altri redditi.

Tuttavia, il legislatore – nell'introdurre forme di flessibilità per l'accesso alla pensione – in taluni casi, ha previsto il divieto di cumulo.

Per chi ha fatto ricorso, o ricorrerà, a "quota 100" o accederà a "quota 102", l'incumulabilità con i redditi da lavoro dipendente e autonomo scatta dalla data di decorrenza della pensione e fino al raggiungimento della età necessaria, tempo per tempo, per l'accesso alla pensione di vecchiaia. È prevista la cumulabilità con i redditi di lavoro autonomo occasionale, nei limiti di 5mila euro annui lordi. Qualora nell'anno solare si dovessero superare i limiti di reddito o si dovessero percepire redditi derivanti dalle attività summenzionate, la pensione verrebbe sospesa per l'intero anno, con restituzione dei ratei pensionistici eventualmente riscossi tra il 1° gennaio e la data di sospensione.

Semaforo rosso anche per i precoci

Un'altra tipologia di pensione per la quale

opera l'incumulabilità, è quella erogata ai lavoratori precoci. In tale ipotesi, l'incumulabilità decorre dalla data di pensionamento e per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l'anzianità contributiva prevista per l'accesso alla pensione anticipata (41/42 anni e 10 mesi) e l'anzianità contributiva posseduta al momento del pensionamento.

L'incumulabilità riguarda tutti i redditi da lavoro, subordinato o autonomo indipendentemente dalla modalità di dichiarazione ai fini fiscali. Nel caso di mancato rispetto del divieto, la pensione è sospesa dalla data di decorrenza e fino alla conclusione del periodo di tempo per il quale è previsto il divieto di cumulo, con recupero delle rate di pensione già erogate.

Ape sociale con cumulabilità parziale

Per i beneficiari dell'Ape sociale è prevista una cumulabilità parziale, in quanto possono svolgere attività lavorative durante il godimento dell'indennità, purché i redditi da lavoro dipendente o da collaborazione coordinata e continuativa percepiti nell'anno non superino l'importo di 8mila euro lordi e quelli derivanti da lavoro autonomo non eccedano 4.800,00 euro lordi. Tali limiti sono considerati al lordo delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore.

Qualora si dovessero superare i limiti citati, il beneficiario decade dall'Ape sociale e l'indennità, percepita nel corso dell'anno in cui il superamento si è verificato, diviene indebita e la sede Inps procederà al relativo recupero.

I percettori dell'Ape sociale sono tenuti a comunicare all'istituto previdenziale l'avvenuto superamento dei limiti reddituali entro 5 giorni dal verificarsi dello stesso, nonché a comunicare l'eventuale inizio di una attività lavorativa dalla quale potrebbero derivare, in via presuntiva, redditi superiori ai limiti previsti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

5

LA PENSIONE
INTEGRATIVA

SECONDO PILASTRO

Contributi e Tfr possono fruttare un assegno extra

Claudio Pinna

I fondi pensione in Italia possono assumere esclusivamente la forma del tipo a contribuzione definita a capitalizzazione individuale. Sono tali quelli in cui viene stabilita la contribuzione da destinare al finanziamento del programma previdenziale, mentre la prestazione finale non è garantita, in quanto direttamente commisurata ai contributi versati e ai rendimenti ottenuti dall'investimento del patrimonio accantonato.

Quindi, quando un lavoratore si iscrive a un fondo pensione, il programma attiva la sua posizione pensionistica personale. Su tale posizione vengono accreditati tutti i contributi versati a suo favore e tutti i rendimenti (al netto delle spese) che l'investimento sul mercato finanziario dei contributi stessi ha generato. Al pensionamento, il fondo eroga una prestazione (sotto forma di capitale, o di rendita o in forma mista, così come stabilito dalla normativa) equivalente in termini economici al totale dei contributi rivalutati accreditati nell'ambito della posizione pensionistica indi-

viduale. Quindi aderendo a una forma di previdenza integrativa, giunti al pensionamento si potrà contare su un assegno periodico che si affiancherà alla pensione erogata dal sistema previdenziale obbligatorio, oppure incassare almeno in parte il capitale accumulato in un'unica soluzione.

Tipologie e destinatari

I fondi pensione presenti sul mercato possono essere di diverse tipologie:

- negoziali, cioè istituiti dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro nell'ambito della contrattazione nazionale, di settore o aziendale;
- aperti: istituiti da banche, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio (Sgr); società di intermediazione mobiliare (Sim);
- piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (Pip);
- preesistenti (istituiti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 124/1993).

Un lavoratore dipendente inquadrato nell'ambito di un contratto che preveda la presenza di un fondo pensione nego-

LA SCELTA

L'offerta

I fondi presenti sul mercato si differenziano per caratteristiche costitutive e per le opzioni di investimento che offrono agli iscritti



ziale può ovviamente aderire a tale fondo pensione. In realtà il lavoratore può anche iscriversi, su base individuale, a un fondo pensione aperto o a un Pip. In tal caso, però, in assenza di un accordo specifico, viene meno l'obbligo per il datore di lavoro di destinare al finanziamento del programma il contributo a proprio carico. Pochi lavoratori, ovviamente, hanno intrapreso una scelta del genere.

Un lavoratore autonomo o un libero professionista, invece, può aderire a un fondo pensione aperto o a un Pip. Il fondo aperto garantisce la possibilità di una gestione finanziaria più flessibile. Il Pip possiede, invece, le principali caratteristiche di un classico prodotto di risparmio assicurativo con, in genere, un tasso annuo minimo di rendimento garantito (attualmente, però, pari allo 0%), il consolidamento dei risultati, ma solitamente costi di gestione più elevati.

La partecipazione a un fondo pensione è in ogni caso sempre volontaria.

Modalità di finanziamento

Per i lavoratori dipendenti sono previste tre fonti attraverso le quali il fondo pensione può essere finanziato. Il contributo a carico del lavoratore stesso, quello a carico del datore di lavoro e l'accantonamento annuo del trattamento di fine rapporto (Tfr). L'interessato può decidere l'importo del contributo a suo carico, tenuto conto delle disponibilità economiche, degli obiettivi che vuole raggiungere e delle regole fiscali che si applicano alla previdenza integrativa (si veda più avanti).

Il Tfr è quella indennità, prevista dalla legge, erogata dal datore di lavoro alla cessazione dal servizio per qualsiasi causa, e che viene finanziata attraverso un accantonamento annuo pari a circa il 7% della retribuzione percepita. Se non destinato alla previdenza integrativa, l'indennità finale costituita dal Tfr, ed erogata interamente sotto forma di capitale, è pari agli accantonamenti rico-

nosciuti nel corso di tutto il periodo di servizio prestato con l'azienda, rivalutati annualmente in misura fissa pari all'1,5% più il 75% dell'incremento annuo del costo della vita.

La normativa vigente richiede che, quando un lavoratore si iscrive a un fondo pensione, gli accantonamenti annui di Tfr maturati da quel momento in poi siano destinati al finanziamento del fondo pensione stesso.

Sulla posizione pensionistica individuale vengono accreditati tutti i contributi provenienti dalle varie fonti di finanziamento previste. La prestazione corrispondente agli accantonamenti di Tfr destinati alla forma pensionistica complementare è determinata esattamente con le regole previste dal fondo pensione (quindi la rivalutazione non avviene più in misura fissa più il 75% dell'inflazione). Gli accantonamenti sono rivalutati secondo il risultato ottenuto dalla linea di investimento dove l'iscritto ha deciso di destinarli.

Le modalità di erogazione della prestazione risulteranno quelle previste per i fondi pensione (con diverse limitazioni al pagamento integrale della prestazione sotto forma di capitale, ma con un trattamento fiscale decisamente più vantaggioso).

I vincoli

La scelta di aderire al fondo pensione e di destinare al programma il relativo Tfr è irrevocabile. Una volta fatta, il lavoratore non ha più la possibilità di tornare alla situazione previgente nell'ambito della quale il datore di lavoro si faceva carico per intero dell'erogazione dell'indennità alla cessazione dal servizio. Qualora l'iscritto, prima del pensionamento, perda il requisito per la partecipazione al fondo pensione (nella sostanza interrompa l'attività lavorativa, non avendo più la possibilità di poter effettuare i relativi versamenti contributivi) sono previste in genere tre possibilità:

- il trasferimento della posizione maturata presso un'altra forma pensionistica complementare;
- il mantenimento presso il fondo pensione della prestazione maturata senza alcun ulteriore versamento, bensì prevedendo esclusivamente il riconoscimento dei rendimenti ottenuti dalla gestione del patrimonio accantonato;
- se consentito dal fondo pensione di appartenenza, il riscatto della prestazione (la liquidazione cioè di quanto maturato). In quest'ultimo caso occorre però fare attenzione perché sono previste una serie di penalizzazioni di natura fiscale.

Tipologie di investimento

I fondi pensione offrono in genere agli iscritti la possibilità di destinare i risparmi verso quelle forme di investimento più in linea con il proprio livello di propensione al rischio. In tale ottica sono solitamente previste diverse linee con caratteristiche (più o meno aggressive) che gli iscritti possono utilizzare. Suddividendo il tutto in macro categorie, i fondi pensione offrono linee di investimento azionarie, obbligazionarie, bilanciata e garantite.

A livello internazionale si stanno sviluppando in particolare due linee di investimento che in Italia non hanno ancora preso piede. Quelle cosiddette "life cycle" e "target date". Tali linee adeguano automaticamente nel tempo, sulla base di determinate caratteristiche dell'iscritto, la strategia degli investimenti utilizzata per consentire al partecipante di ottimizzare la sua esposizione al rischio. In tale ottica, solitamente, più ci si avvicina al momento del pensionamento, più le forme di investimento rischiose vengono sostituite da quelle caratterizzate da una redditività meno variabile e più sicura.

La prospettiva europea

In futuro, però, sempre più si parlerà di fondi pensione paneuropei. Le nuove di-

sposizioni consentono infatti ai lavoratori di iscriversi a un fondo pensione istituito in uno qualsiasi dei Paesi dell'Unione europea. Un'opportunità per i nostri lavoratori. Specialmente quando il programma è presente in uno di quei Paesi nell'ambito dei quali, a differenza del nostro, non è prevista alcuna tassazione sui rendimenti generati dagli investimenti effettuati (per le regole riguardanti la tassazione di contributi, rendimenti e prestazioni si veda a pagina 79). I benefici fiscali concessi in Italia ai contributi destinati alla previdenza complementare sono infatti garantiti anche nei confronti dei programmi paneuropei. Il risultato degli investimenti, invece, all'estero non sarebbe tassato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I NUMERI DEL SETTORE

9,5

Posizioni

In base ai dati Covip, a settembre 2021 si contavano oltre 9,5 milioni di posizioni aperte nella previdenza complementare, di cui quasi 6,9 milioni facenti capo a lavoratori dipendenti

1,9%

Rendimento

Da inizio 2011 alla fine di settembre 2021, la rivalutazione del Tfr è stata dell'1,9% annuo. Il rendimento medio annuo composto dei fondi negoziali è stato del 3,7%, quello dei fondi aperti del 3,8%, quello dei Pip tra il 2,3 e il 3,8% in base al ramo di gestione

LE PRESTAZIONI

L'anticipo chiesto al fondo è reintegrabile

Claudio Pinna
Ciriaco Serluca

Le prestazioni erogate dai fondi pensione, tralasciando la Rita (la rendita integrativa temporanea anticipata) possono essere suddivise in due categorie. Quelle stabilite al momento del pensionamento e quelle invece che possono essere richieste nel corso della partecipazione, ancora in attività di servizio.

Al pensionamento

Per la maturazione di queste prestazioni è necessario aver acquisito il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata dall'Inps, essere in possesso di almeno cinque anni di iscrizione a una forma di previdenza complementare e aver interrotto l'attività lavorativa. La prestazione erogata è equivalente al montante dei contributi, rivalutati, accreditati sulla posizione pensionistica individuale. Tale prestazione può essere erogata interamente sotto forma di rendita vitalizia oppure, fino a un massimo del 50%, sotto forma di capitale. In taluni casi, per i cosiddetti "vecchi iscritti" (già iscritti cioè ai fondi pensione al 28 aprile 1993), la prestazione può essere erogata anche interamente sotto forma di capitale (ma con delle penalità fiscali).

Inoltre si può incassare subito tutto il capitale se la prestazione maturata è sensibilmente contenuta. In particolare ciò è consentito quando la rendita vitalizia corrispondente al 70% della posizione accantonata risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale annuo. Mediamente con un montante finale inferiore agli 80/100mila euro si può ricadere in questa fattispecie.

Le rendite

Il fondo pensione per finanziare le pensioni generalmente stipula una convenzione con una compagnia di assicurazione. Nella sostanza, tramite la compagnia di assicurazione, il fondo pensione offre all'aderente diverse opzioni di rendita. Ciascuna di queste prevede una prima rata erogata nell'anno immediatamente successivo al pensionamento. Alla cessazione dal servizio è l'iscritto che decide il tipo di rendita che preferisce. Le rendite infatti possono essere:

- dirette;
- reversibili a favore di uno o più familiari;
- erogate per un determinato periodo (cinque o dieci anni) in maniera certa;
- controassicurate;
- con una maggiorazione in caso di mancata autosufficienza intervenuta e altro ancora.

Sulla base della scelta operata, la posizione individuale maturata viene convertita in rendita vitalizia, tenendo conto del presumibile impegno finanziario assunto nei confronti degli aventi diritto.

Le pensioni si rivalutano normalmente sulla base del tasso annuo di rendimento che la compagnia di assicurazione ha ottenuto nel corso dell'anno precedente. Più in dettaglio la rivalutazione effettiva è pari a tale tasso annuo di rendimento al netto del cosiddetto tasso tecnico. Quest'ultimo rappresenta il tasso annuo di

rendimento minimo che la compagnia di assicurazione riconosce a favore del fondo pensione.

La rivalutazione riconosciuta, indipendentemente dalla futura evoluzione dei mercati finanziari, non può più essere soggetta a revisione. Le rate di pensione percepite quindi non potranno mai diminuire nel tempo.

Occorre inoltre rilevare come l'iscritto abbia, al pensionamento, la possibilità di trasferire la propria posizione a un qualsiasi altro fondo pensione esclusivamente per l'erogazione della pensione (perché magari sono stabiliti parametri giudicati migliori).

Anticipazioni

Il fondo pensione non eroga prestazioni solo al pensionamento. In parti-

colari situazioni, infatti, possono essere corrisposte anticipazioni di quanto maturato. L'idea è quella di fornire all'iscritto sufficiente flessibilità per poter beneficiare di una fonte di risparmio significativa in caso di necessità serie e improvvise.

La prima tipologia di anticipazione prevista è quella che può essere richiesta per fare fronte alle spese sanitarie sostenute a seguito di gravissime situazioni relative all'aderente, al coniuge e ai figli. Con riferimento a tale tipologia di anticipazione, non è prevista nessuna condizione di anzianità contributiva maturata nell'ambito delle forme pensionistiche complementari. L'anticipazione può essere quindi ricevuta in qualsiasi momento. Il partecipante può richiedere una prestazione pari sino al 75% della po-

L'assegno aggiuntivo

Esempi di prestazioni erogate da un fondo pensione. Il lavoratore ha versato i primi contributi all'Inps all'età di 25 anni con una retribuzione annua lorda di 15mila euro. Ha avuto un incremento retributivo costante fino a 60 anni, poi nessun incremento. L'iscrizione nel fondo pensione è avvenuta il 1° gennaio 2007 o alla data di assunzione se successiva. Il contributo al fondo pensione è pari al 10% della retribuzione annua lorda, Tfr incluso. Rendimento degli investimenti pari al 2% in termini reali. La pensione è reversibile al 60% nei confronti della moglie di tre anni più giovane. *Importi in euro attuali.*

Età al 1° gennaio 2022	1 25 anni			2 35 anni			3 45 anni			4 55 anni		
Ultima retribuzione annua lorda	30.000	75.000	150.000	30.000	75.000	150.000	30.000	75.000	150.000	30.000	75.000	150.000
PENSIONE AL PRIMO MOMENTO POSSIBILE												
Età di pensionamento	67 anni e 5 mesi			66 anni e 10 mesi			65 anni e 10 mesi			68 anni e 4 mesi		
Pensione integrativa annua lorda	4.840	8.692	14.269	4.907	8.671	14.079	4.310	7.874	12.952	4.064	8.403	14.854
Pensione integrat. annua lorda (in % ultima Ral)	16,13%	11,59%	9,51%	16,36%	11,56%	9,39%	14,37%	10,50%	8,63%	13,55%	11,20%	9,90%
PENSIONE DI VECCHIAIA												
Età di Pensionamento	71 anni			69 anni e 11 mesi			69 anni e 2 mesi			68 anni e 4 mesi		
Pensione integrativa annua lorda	6.224	11.443	19.123	6.097	11.044	18.279	5.518	10.354	17.390	4.064	8.403	14.854
Pensione integrat. annua lorda (in % ultima Ral)	20,75%	15,26%	12,75%	20,32%	14,73%	12,19%	18,39%	13,80%	11,59%	13,55%	11,20%	9,90%

Fonte: Elaborazioni Aon

sizione individuale maturata.

La seconda tipologia di anticipazione riguarda l'acquisto della prima casa di abitazione per l'aderente alla forma pensionistica o per i suoi figli.

La terza tipologia è anch'essa relativa alla prima casa di abitazione, ma riguarda la realizzazione degli interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria.

Per le due tipologie di anticipazione inerenti la prima casa è necessario essere in possesso di una anzianità contributiva almeno pari a otto anni. Anche in questo caso l'importo complessivo erogato non può eccedere il 75% della prestazione maturata.

Infine la quarta tipologia di anticipazione non è specificamente collegata ad alcun evento. In sostanza può essere richiesta indipendentemente da qualsiasi causa. L'unico vincolo previsto è quello degli otto anni di contribuzione al fondo pensione, superati i quali l'anticipazione può essere richiesta in qualsiasi momento, ma sino a un importo massimo del 30% della posizione maturata.

L'anticipazione può essere richiesta dall'aderente più di una volta nel corso della partecipazione al fondo pensione, sempre nel rispetto dei limiti indicati in precedenza. In ogni caso, le somme complessivamente percepite in anticipo rispetto al pensionamento non possono eccedere il 75% della posizione individuale maturata. A tal fine la posizione considerata è quella che include i contributi versati dal datore di lavoro, dal dipendente, il trattamento di fine rapporto, nonché tutti i rendimenti derivanti dagli investimenti effettuati dal fondo pensione.

Le anticipazioni ricevute possono essere reintegrate nel tempo. Un aspetto decisamente importante per ottenere al pensionamento un livello di copertura adeguato.

L'assegno aggiuntivo

Abbiamo elaborato alcune proiezioni per dei dipendenti di età differenti che accederanno al pensionamento di vecchiaia o a quello anticipato (tabella a pagina 75). In questo caso abbiamo ipotizzato che i lavoratori si siano iscritti al fondo pensione al 1° gennaio 2007 o dalla data di prima iscrizione all'Inps se successiva. Per tutti abbiamo ipotizzato un versamento annuo pari al 10% della retribuzione lorda percepita (inclusivo anche dell'accantonamento annuo del Tfr).

In generale, per i livelli di retribuzione più contenuti e per tutti coloro che si iscrivono da giovani, il fondo pensione consente, assieme alla pensione erogata dall'Inps, di raggiungere un livello di prestazioni complessivo tale da poter essere giudicato adeguato. La pensione integrativa, infatti, si assesterebbe a circa il 20% dell'ultima retribuzione lorda.

Sempre per le stesse categorie di lavoratori, il fondo pensione consente altresì di valutare la possibilità di posticipare il pensionamento Inps, aspettando il raggiungimento dell'età di vecchiaia (percependo così la pensione più elevata) interrompendo comunque l'attività lavorativa in via anticipata attraverso l'accesso alla Rita.

Situazione diversa per le altre categorie di lavoratori: manager e persone più prossime al pensionamento. Per loro il contributo del 10% probabilmente non risulterà essere sufficiente per raggiungere un livello di copertura adeguato, in quanto la pensione integrativa intorno al 10% dell'ultima retribuzione lorda. Un'attenta pianificazione di risparmi aggiuntivi risulterà quindi determinante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'OPZIONE

Il premio di risultato può diventare pensione

Enzo De Fusco
Carmelo Fazio

I premi di risultato rappresentano sempre più una voce retributiva di riferimento, questo sia perché è cambiato l'approccio al lavoro, che è più orientato al perseguimento di obiettivi, sia per l'impianto agevolativo previsto dal legislatore a vantaggio del percettore del premio.

Come più volte chiarito dall'agenzia delle Entrate, «tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro costituiscono reddito da lavoro dipendente». Quindi sia emolumenti in denaro, sia i valori corrispondenti a beni e/o a servizi percepiti dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro sono, in linea generale, redditi imponibili e devono concorrere alla determinazione del reddito di lavoro dipendente. Questo significa che la retribuzione, in questo caso, sconta le regole di tassazione ordinaria, recentemente modificate dalla riforma dell'Irpef che ha cambiato gli scaglioni di reddito.

È possibile, però, che ai premi di risultato venga applicata una completa detassazione, secondo le regole dettate dall'articolo 1, commi 182-184-bis della legge 208/2015. Questa disposi-

zione si applica ai premi di produttività di ammontare fino a 3.000 euro.

Per beneficiare della detassazione i premi devono riguardare accordi aziendali aventi a oggetto incrementi di: produttività; redditività; qualità; efficienza; innovazione. Questo significa che, laddove il datore di lavoro introduca sistemi premiali di tipo diverso, gli importi riconosciuti saranno ricondotti nella tassazione ordinaria.

Condizione essenziale per la riconducibilità nella disciplina fiscale agevolata è che l'azienda raggiunga un risultato incrementale legato ad almeno uno dei cinque indici di produttività sopra esaminati. Pertanto, lato lavoratore, è importante verificare questo aspetto per evitare che, successivamente, vi possa essere la contestazione da parte dell'agenzia delle Entrate.

Ultimo elemento da considerare è il reddito individuale di riferimento. Per beneficiare della detassazione qui in esame, infatti, non si deve superare la somma di 80.000 euro nell'anno precedente la percezione del premio.

L'articolo 1, comma 184, della legge di Stabilità 2016 permette al lavoratore di:

- avvalersi della tassazione sostitutiva per i premi di risultato;
- scegliere di ottenere il premio in beni e servizi welfare, ma in questo caso l'opzione di scelta deve essere contenuta nell'accordo sindacale che definisce i premi.

I vantaggi della conversione

Ad esempio il dipendente può scegliere di convertire il premio in contribuzione alla previdenza complementare. La norma ha espressamente richiamato la sostituzione del premio di risultato con i contributi alle forme pensionistiche complementari e ha disposto che il premio di risultato erogato sotto forma di contribuzione non

è assoggettato a tassazione, anche se l'importo complessivo destinato dal singolo alla previdenza complementare supera il limite di deducibilità dal reddito annuo, pari a 5.164,57 euro.

Se versati in sostituzione del premio di risultato, i contributi destinati alla previdenza complementare possono essere esclusi dal reddito imponibile ai fini Irpef.

Il legislatore ha inoltre previsto che l'esclusione dal reddito dei contributi versati alla previdenza complementare in sostituzione dei premi di risultato non ha effetti sulla tassazione della prestazione pensionistica. Per questo motivo è opportuno che i lavoratori facciano espressa comunicazione in tal senso al fondo cui aderiscono, utilizzando i moduli messi a disposizione dai fondi medesimi.

Oltre la previdenza

In base all'articolo 51, comma 2, lettera f, del decreto del presidente della Repubblica 917/1986, è possibile ottenere la detassazione di servizi in materia di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto solo se il datore di lavoro riconosce questa tipologia di servizi in conformità di disposizioni di contratto o di accordo o a regolamento aziendale e questo in favore o della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti o loro familiari.

In quest'ultimo caso per familiari s'intende:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati;
- ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del Codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria; nell'articolo 433 del

Codice civile rientrano, anche se non conviventi e/o non a carico: genitori anche adottanti e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; generi e nuore; suocero e la suocera; fratelli e le sorelle.

Sempre l'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi prevede che non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente «le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12». Si considerano familiari anziani i soggetti che abbiano compiuto 75 anni di età. Le prestazioni possono erogate anche sotto forma di somme a titolo di rimborso spese.

La legge di bilancio 2018, poi, ha previsto di ricondurre in questo sistema anche le polizze dread disease e long term care quindi «i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana..., o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I vantaggi per il lavoratore

Confronto tra l'erogazione di un premio di risultato di 3.000 euro in denaro o convertito in welfare (in questo caso pensione integrativa). *Importi in euro*

MODALITÀ DI EROGAZIONE	IMPORTO NETTO	TASSAZIONE
In denaro	2.036	Irpef (aliquota media 25%) + oneri previdenziali
In welfare	3.000	Azzeramento Irpef e oneri previdenziali

IN ATTESA DELLA RIFORMA

Sono tassati i rendimenti annuali e le prestazioni

Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce

Riforma fiscale con impatti rilevanti anche sulla previdenza complementare: le conclusioni dell'indagine conoscitiva delle Commissioni finanze di Camera e Senato sulla riforma dell'Irpef, contenute nel documento approvato nella seduta del 30 giugno 2021, suggerirebbero di superare l'attuale sistema ETT attraverso l'eliminazione della tassazione delle rendite in fase di maturazione e assoggettando a imposizione unicamente le prestazioni erogate dai fondi, non sulla base dell'attuale aliquota agevolata, ma applicando le aliquote Irpef ordinarie.

Le regole vigenti

Il sistema attuale è caratterizzato da una modalità di imposizione fiscale secondo il modello ETT, consistente in:

- esenzione dei contributi (E);
- tassazione dei rendimenti nella fase dell'accumulo (T);
- tassazione nella fase di erogazione delle prestazioni al netto dei rendimenti già tassati (T).

In fase di contribuzione, infatti, può essere dedotto, dal reddito complessivo, l'ammontare dei contributi versati a un fondo pensione sino a un massimo di 5.164,57 euro annui, tenuto conto di quanto eventualmente erogato da datori di lavoro/committenti, volontariamente

o in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali. Al calcolo del limite massimo deducibile concorrono eventuali contributi versati dall'iscritto a favore dei familiari a carico.

In fase di accumulo e maturazione, i rendimenti finanziari del fondo sono tassati con aliquota sostitutiva del 20 per cento.

Al momento del raggiungimento dell'età pensionabile, le erogazioni effettuate dal fondo sono assoggettate a una ritenuta definitiva a titolo d'imposta pari al 15%, ridotta in ragione dell'anzianità di partecipazione al fondo: dopo il quindicesimo anno di iscrizione, infatti, la ritenuta diminuisce dell'0,30% per ogni anno eccedente, fino a un minimo del 9 per cento. La base imponibile è pari ai versamenti effettuati al fondo che non sono stati in precedenza assoggettati a tassazione.

Il futuro

La riforma del sistema fiscale dovrebbe andare, invece, nella direzione del modello EET più diffuso a livello europeo: per accrescere la redditività degli investimenti, infatti, si intenderebbe esentare anche la fase di maturazione oltre che quella di contribuzione. Allo stesso tempo, tuttavia, le prestazioni erogate andrebbe assoggettate alle aliquote Irpef ordinarie.

Le ragioni di queste modifiche andrebbero ravvisate da un lato nell'intenzione di incentivare l'adesione alla previdenza complementare, con ovvi vantaggi in termini di sostenibilità del sistema pensionistico e, dall'altro, di uniformarsi al modello prevalente in Europa, facilitando l'armonizzazione a livello continentale, evitando i rischi di doppie tassazioni e favorendo il decollo delle forme di risparmio previdenziale integrativo europeo. Un'analisi delle modifiche proposte andrebbe tuttavia attentamente analizzata per verificarne gli effettivi impatti sulla previdenza complementare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**LA CULTURA
È UN DONO**

A Natale regala o regalati Domenica



Domenica del Sole 24 Ore è l'appuntamento fisso con la cultura in ogni sua forma.
È storia, scienza e filosofia, arte, musica, teatro, serie tv. Domenica è un patrimonio culturale
in cui tuffarsi sia in formato cartaceo che digitale.

**REGALA O REGALATI UN ANNO DI DOMENICA
A PARTIRE DA SOLI € 69**

Incluso l'**Archivio Storico in digitale**, con le recensioni, gli articoli e i racconti scritti da oltre 4.000 autori dal 1983 ad oggi.

ilsole24ore.com/domenicanatale